

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

37° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	7
4 ^a - Difesa	»	49
5 ^a - Bilancio	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro	»	59
7 ^a - Istruzione	»	61
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	63
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	74
11 ^a - Lavoro	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	84

Commissioni riunite

10 ^a (Industria) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali) .	<i>Pag.</i>	4
---	-------------	---

Giunte

Regolamento	<i>Pag.</i>	3
-------------------	-------------	---

Organismi bicamerali

Informazione e segreto di Stato	<i>Pag.</i>	86
---------------------------------------	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

<i>Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri</i>	<i>Pag.</i>	88
---	-------------	----

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

7ª Seduta*Presidenza del Presidente*

MANCINO

La seduta inizia alle ore 17,40.

(A008 000, C20ª, 0005º)

Il Presidente ricorda di aver convocato la Giunta per acquisirne il parere su uno schema di circolare in merito all'istruttoria legislativa nelle Commissioni. Comunica inoltre che i senatori Elia e Smuraglia hanno separatamente presentato due articolate proposte di modifica del Regolamento.

Sulla questione sottoposta al parere della Giunta intervengono i senatori D'Onofrio, Salvi, Marchetti, Centaro, Smuraglia, Mundi e Mazzuca Poggiolini.

Il Presidente riassume i termini del dibattito e, sottolineando come la circolare rimanga strettamente nell'ambito del diritto regolamentare vigente, si riserva di emanarla in tempi brevi. Si riserva altresì di nominare uno o più relatori affinché riferiscano alla Giunta sulle proposte di modifica del Regolamento ad essa deferite.

La seduta termina alle ore 18,15.

COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE**10ª (Industria, commercio, turismo)****13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato all'ambiente Calzolaio.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1240) Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali

(Esame e rinvio)

Il Presidente delle Commissioni riunite, senatore CAPONI, informa che sul provvedimento in titolo è pervenuto il parere favorevole della 1ª Commissione permanente sui presupposti di cui all'articolo 78 del Regolamento. Dà quindi la parola ai relatori.

La senatrice SQUARCIALUPI, relatrice sul provvedimento per la 13ª Commissione, ricorda che il primo decreto-legge di cui l'attuale costituisce la diciassettesima reiterazione risale al maggio 1994 per cui è di tutta evidenza l'urgenza di giungere a convertire in legge il provvedimento. Sottolinea altresì che le novità introdotte dal Governo già nella precedente reiterazione, sebbene di portata limitata, contribuiscono utilmente a snellire gli obblighi procedurali da cui sono gravate spesso inutilmente le attività produttive. Lamentando poi il ritardo con cui è iniziato l'esame del decreto-legge, manifesta l'avviso che la mancata definizione giuridica della materia oggetto del provvedimento abbia determinato una situazione di inadempienza di notevole gravità sia nei riguardi degli impegni comunitari, sia rispetto alle popolazioni che vivono nelle zone a rischio ed alle aziende che continuano ad operare senza punti di riferimento certi quanto alla gestione della sicurezza e del rischio, la quale

condiziona poi anche i modi di produzione ed i rapporti di concorrenza tra le imprese stesse. Considerato che presso la Camera dei deputati sta iniziando la sessione di bilancio e che ciò rende pressochè impossibile pervenire alla conversione del decreto nei termini costituzionali, esprime quindi, con profondo rammarico, le sue perplessità sull'utilità di proseguire l'esame del provvedimento in titolo.

Alle considerazioni della senatrice Squarcialupi si associa il senatore MACONI, relatore per la 10ª Commissione.

Si apre quindi un dibattito sulle modalità e i tempi dell'esame.

Il senatore BORTOLOTTO, auspicando che il Parlamento riesca a concludere l'esame del decreto-legge, chiede al rappresentante del Governo elementi informativi in merito alle dichiarazioni presentate dalle imprese in attuazione delle prescrizioni contenute nel decreto, suddivisi per provincia, nonché dei chiarimenti sui tipi di eventi cui è applicabile la cosiddetta «direttiva Seveso».

Il senatore CARCARINO sottolinea che il ritardo lamentato dalla relatrice Squarcialupi è stato semplicemente determinato dal pesante carico di lavoro che in questo momento sta interessando la 13ª Commissione.

Il senatore DE LUCA Athos esprime l'avviso che il provvedimento sia ancora suscettibile di miglioramenti ed il Parlamento potrebbe fornire utili suggerimenti al Governo, anche qualora i tempi disponibili non consentissero di concludere l'*iter*.

Il senatore ASCIUTTI prende atto con rammarico della situazione che si è determinata e di cui va fatto carico al Governo e alla maggioranza parlamentare. I rischi di incidenti industriali rappresentano un problema di grande rilievo ed importanza di fronte al quale il Parlamento dovrebbe dimostrare di saper svolgere i propri compiti: la sua parte politica è comunque disponibile a procedere ad un esame ravvicinato del provvedimento.

Il Presidente della 13ª Commissione, senatore GIOVANELLI, rileva che il Parlamento si trova troppo spesso impegnato nell'esame di provvedimenti a contenuto tipicamente amministrativo, esprime l'avviso che un esame approfondito del decreto-legge dovrebbe puntare su una più decisa semplificazione delle procedure e su una maggiore responsabilizzazione delle imprese, che presupporrebbe comunque un salto di qualità nel modo di operare delle amministrazioni chiamate ad attuare la nuova normativa. Personalmente, sarebbe pertanto disponibile a prendere in considerazione anche l'ipotesi di una delega al Governo sulla materia oggetto del decreto-legge.

Il senatore CAPONI, presidente della 10ª Commissione, ritiene doveroso sottolineare che la mancata conversione del decreto-legge non può imputarsi alla responsabilità del Parlamento, che si trova anzi costretto

ad impegnare gran parte del proprio tempo nell'esame di un numero ancora troppo elevato di decreti-legge, che non sempre rispondono effettivamente ai requisiti di necessità e d'urgenza; senza contare il ritardo con cui si interviene su un problema aperto da circa venti anni.

Interviene quindi il sottosegretario CALZOLAIO, facendo presente che il Governo ha già fornito indicazioni in merito agli atti e alle notifiche conseguenti alla entrata in vigore dei precedenti decreti-legge; peraltro, sono già operanti da tempo organismi che svolgono attività di verifica ed in generale la sostanziale vigenza delle norme contenute nel decreto-legge da circa due anni e mezzo consente al Governo di riferire sullo stato di attuazione della nuova disciplina in materia di rischi industriali. Sottolineando poi che il Governo ha introdotto, fin dalla precedente reiterazione, importanti novità nel testo del decreto-legge che recepiscono anche indicazioni emerse dal dibattito in Parlamento, dichiara la disponibilità ad accogliere ulteriori suggerimenti e si rimette alle Commissioni riunite sui modi di organizzazione dei lavori.

Il senatore CAPONI, presidente delle Commissioni riunite, rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

41^a Seduta*Presidenza del Presidente*

VILLONE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Bassanini e i Sottosegretari di Stato agli interni Barberi, al bilancio e alla programmazione economica Sales.

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta notturna del 2 ottobre.

Il presidente VILLONE avverte che la Commissione bilancio ha espresso il parere di competenza sugli emendamenti riferiti ai primi dieci articoli del disegno di legge, formulando parere contrario per alcuni di essi. In conseguenza di tale avviso sono da considerare inammissibili gli emendamenti: 1.18, 1.5, 1.4, 1.35, 1.0.3, 2.5, 4.2 (nuovo testo) B, 4.0.2, 8.0.1, 9.39 e 9.25.

Il senatore Speroni non condivide il parere contrario della Commissione bilancio per la parte che concerne l'emendamento 1.5, sul quale in passato analogo pronuncia era stata non ostativa.

Il senatore ROTELLI, intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che dopo pochi istanti si sarebbe riunita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, nella quale prevedibilmente saranno dibattuti il numero e la natura dei provvedimenti collegati. Anche l'Assemblea dovrebbe inoltre riprendere i propri lavori alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE risponde osservando che la Commissione può iniziare l'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti senza intanto procedere ad alcuna votazione.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Rotelli, ricorda che il Documento di programmazione economico-finanziaria prevedeva una manovra di circa 30.000 miliardi, la quale invece ha assunto da ultimo dimensioni assai più cospicue. Chiede quindi al Ministro una valutazione su questo aspetto, tenuto conto che il disegno di legge n. 1388, di revisione organica della legge n. 142 del 1990, dovrebbe essere esaminato in parallelo stante l'evidente connessione di materia. Osserva, inoltre, che i disegni di legge nn. 1034 e 1124 contengono disposizioni di rilevante importanza, in particolare in materia scolastica, le quali forzatamente vengono portate all'approvazione parlamentare in collegamento con la legge finanziaria, ma che richiederebbero una adeguata riflessione. Domanda pertanto un rinvio del dibattito.

Il presidente VILLONE assicura che la Commissione svolgerà al riguardo un approfondito esame.

Il ministro BASSANINI, richiamata le norme vigenti in materia di legge finanziaria e di bilancio, afferma che la natura di disegno di legge collegato discende dalle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento di programmazione. Nella specie il Documento stesso recava una descrizione analitica del contenuto dei due disegni di legge per cui non vi è dubbio sulla loro indicata natura. Ciò naturalmente lascia impregiudicati i poteri delle Camere di approvare in tutto o in parte o di emendare tali iniziative. Ricorda altresì che nelle stesse risoluzioni parlamentari si invitava il Governo a presentare tali progetti prima dell'inizio della sessione finanziaria, invito mantenuto per almeno tre dei disegni di legge collegati. Anche le circostanze segnalate dalla senatrice Fumagalli Carulli trovano soluzione nelle norme e nelle prassi regolamentari dei due rami del Parlamento.

La senatrice PASQUALI si associa alle obiezioni espresse dai senatori Rotelli e Fumagalli Carulli.

Il senatore PELLEGRINO conviene invece con il Ministro e ritiene che la Commissione possa proseguire nell'esame dell'articolato.

Il presidente VILLONE avverte quindi che la Commissione può senz'altro procedere all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1, non avendo le eventuali decisioni della Conferenza dei Capigruppo alcuna immediata influenza sull'ordine del giorno della seduta. Qualora tuttavia la senatrice Fumagalli Carulli volesse insistere nella sua richiesta di rinvio, sottoporrà la questione al voto della Commissione.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI dichiara di preferire questa soluzione.

Dopo una breve dichiarazione di voto contraria del senatore PELLEGRINO, la proposta di rinvio è quindi respinta a maggioranza.

Il presidente VILLONE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, è ripresa alle ore 18,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1399) Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale

(Parere alla 11^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE ricorda i numerosi precedenti, sui quali la Commissione ha costantemente formulato il proprio avviso favorevole circa la sussistenza dei presupposti costituzionali. Propone di confermare il parere favorevole.

La Commissione conviene.

(1400) Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

La relatrice D'ALESSANDRO PRISCO rammenta che la Commissione si è pronunciata positivamente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, nelle precedenti edizioni del decreto-legge: propone di confermare il parere favorevole.

La Commissione concorda.

(1401) Conversione in legge del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 513, recante definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post-terremoto e proroga della gestione

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il relatore VILLONE ritiene sussistenti i presupposti costituzionali e ricorda il parere contrario formulato dalla Sottocommissione per i pareri su alcune disposizioni degli articoli 5 e 6, in occasione del precedente decreto: nel dichiarare il proprio dissenso da tale valutazione, osserva comunque che si tratta di un giudizio rimesso ad altra sede.

Il senatore BESOSTRI annuncia il suo voto contrario, in ragione della reiterazione delle disposizioni, ricordate dal Presidente, sulle quali egli aveva prospettato l'opportunità di un parere contrario, a suo tempo accolto dalla Sottocommissione per i pareri.

La Commissione conviene sulla sussistenza dei presupposti dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

IN SEDE REFERENTE

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, precedentemente sospeso.

In ordine agli emendamenti all'articolo 1, il presidente VILLONE considera che una buona parte di essi, da lui sostanzialmente condivisi nel merito, potrebbero trovare più idonea collocazione in un testo normativo apposito, diretto a riformare l'ordinamento dello Stato civile. Per tale motivo, si dichiara contrario agli emendamenti 1.3, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.36 e 1.2. Quanto all'emendamento 1.0.2, pur condividendone lo scopo, ritiene che esso introduca misure non adeguatamente efficaci, mentre si dichiara contrario all'emendamento 1.0.4, del quale peraltro dovrebbe essere chiarita la reale portata abrogativa.

Si dichiara quindi favorevole all'emendamento 1.9, limitatamente al primo periodo dell'articolo 16 nel testo ivi sostituito; è favorevole anche all'emendamento 1.1, nonché all'emendamento 1.29, che adegua le disposizioni in questione ai principi costituzionali, pur rilevando che il riferimento alla razza è già stato abrogato da tempo. Si dichiara favorevole, quindi, all'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

Il ministro BASSANINI considera apprezzabili le intenzioni sottese alla gran parte degli emendamenti relativi all'articolo 1, che corrispondono a un problema reale, quello di riformare l'ordinamento dello Stato civile. Nondimeno egli ritiene preferibile, a tale scopo, un apposito disegno di legge ovvero una delega legislativa o una norma di delegificazione, integrata da principi e criteri direttivi, che potrebbero integrare il disegno di legge n. 1124, all'esame della Commissione. Condivide, pertanto, le valutazioni rese dal relatore sui singoli emendamenti, salvo che sull'emendamento 1.36, che considera viceversa condivisibile, come misura di immediata semplificazione. Quanto all'emendamento 1.0.2, ne condivide il contenuto, ma osserva che nel citato disegno di legge n. 1124 è previsto un sistema permanente di semplificazione.

A tale riguardo, il relatore VILLONE invita la proponente a formulare l'emendamento 1.0.2, quale ordine del giorno da riferire al disegno di legge n. 1124.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI accoglie la richiesta ritirando l'emendamento e riservandosi di formulare un apposito ordine del giorno, che terrà conto anche dei contenuti dell'emendamento 1.0.3, dichiarato inammissibile in ragione del parere contrario della Commissione bilancio.

Si procede alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Respinto l'emendamento 1.3, si passa all'emendamento 1.6 sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore SPERONI, motivandone lo scopo di semplificazione. Il RELATORE conferma che a suo avviso la proposta di modifica è molto apprezzabile, ritenendo comunque impropria la sede normativa. Il ministro BASSANINI precisa che il Governo, con il disegno di legge in esame, ha inteso identificare un insieme di disposizioni vigenti, che esigono un intervento urgente di semplificazione e di valorizzazione delle autonomie. Quanto alle altre questioni che vi sono connesse, ribadisce l'opportunità di uno specifico intervento normativo, con delegazione legislativa o norma di delegificazione corredata di principi e criteri direttivi. Al riguardo, il RELATORE esprime la sua preferenza per la delegificazione. Il senatore SPERONI replica che la gran parte delle sue proposte di modifica hanno un immediato effetto di semplificazione, essendo perlopiù di tenore abrogativo; tuttavia, egli è disponibile a ritirare gli emendamenti nella prospettiva indicata dal ministro Bassanini, pur diffidando di una delega legislativa, memore del destino occorso alle sue proposte di riforma al Codice della navigazione che, nella precedente legislatura, rifluite in una delega legislativa, a seguito di inviti analoghi a quelli che gli vengono rivolti, non ebbero alcun esito per il mancato esercizio della delega nel termine prescritto. Il senatore PELLEGRINO condivide le indicazioni del relatore e del Ministro, considera necessaria una profonda riforma dell'ordinamento dello stato civile, che peraltro richiede una riflessione adeguata, che consideri tutte le possibili implicazioni, come ad esempio quelle, in materia successoria, sottesse all'emendamento 1.6, nel caso di decesso immediato del neonato.

Il senatore SPERONI, quindi, ritira l'emendamento 1.6, risolvendosi nello stesso senso quanto agli emendamenti 1.7 e 1.8.

L'emendamento 1.9, riformulato dal proponente limitatamente alla sua prima parte e quale articolo aggiuntivo, viene momentaneamente accantonato (1.9 nuovo testo).

Il senatore SPERONI ritira l'emendamento 1.10.

Quanto all'emendamento 1.36, il senatore SPERONI ne riformula il testo, omettendo il riferimento al rilascio in bollo, dopo che il senatore PINGGERA ha osservato che i certificati dello stato civile sono esenti da bollo.

L'emendamento 1.36 (nuovo testo) posto in votazione, viene quindi accolto.

È accolto anche l'emendamento 1.1.

L'emendamento 1.2, fatto proprio dal senatore PIERONI in assenza del proponente, viene viceversa respinto.

Quanto all'emendamento 1.5, dichiarato inammissibile per il parere della Commissione bilancio, il PRESIDENTE avverte che esso è stato ri-

formulato dal proponente quale articolo aggiuntivo, con una nuova ipotesi di copertura finanziaria (1.5 nuovo testo): l'esame viene quindi accantonato, in attesa di un nuovo parere della Commissione bilancio.

Il senatore SPERONI ritira tutti gli altri emendamenti da lui presentati in ordine all'articolo 1, con la riserva di proporre un'organica riforma dell'ordinamento dello stato civile, nell'ambito del disegno di legge n. 1124.

La Commissione, quindi, approva l'articolo 1 nel testo modificato. Viene poi accolto l'emendamento 1.0.1., mentre l'emendamento 1.0.4 è ritirato dal proponente.

Su proposta della senatrice MAZZUCA POGGIOLINI, si conviene di anteporre all'articolo 1, l'articolo aggiuntivo di cui all'emendamento 1.0.1, testè accolto dalla Commissione.

Si procede all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

La senatrice MAZZUCA POGGIOLINI ritira l'emendamento 2.4, mentre il RELATORE si dichiara contrario all'identico emendamento 2.7 e conviene sull'emendamento 2.1, purchè modificato sostituendo alla parola: «gestori» l'altra: «esercenti». Conviene il ministro BASSANINI, mentre il senatore BESOSTRI osserva che la locuzione: «gestori» si ritrova spesso nella normativa vigente in materia. Su proposta del Ministro, quindi, il senatore BESOSTRI riformula l'emendamento, riferendosi sia ai gestori che agli esercenti (2.1 nuovo testo). Nel testo così riformulato, l'emendamento viene quindi accolto.

Quanto all'emendamento 2.3, esso viene ritirato dalla senatrice MAZZUCA POGGIOLINI su invito del RELATORE, che successivamente si dichiara contrario all'emendamento 2.2. Su quest'ultimo intervengono il proponente BESOSTRI e il ministro BASSANINI, nonchè il senatore SPERONI, che si dichiara contrario. Il PRESIDENTE dispone che l'emendamento sia votato per parti separate: accolta la prima parte di esso, è respinta la sua seconda parte.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo 2 nel testo modificato.

Sull'emendamento 2.0.1, il RELATORE si dichiara favorevole, mentre il ministro BASSANINI esprime la sua perplessità. Il senatore PIERONI condivide l'emendamento, la senatrice MAZZUCA POGGIOLINI condivide la perplessità del ministro e il senatore PARDINI prospetta una nuova formulazione, mentre il senatore GUERZONI raccomanda una valutazione adeguata delle possibili implicazioni. L'emendamento è quindi accantonato.

Sono poi accantonati l'emendamento 2.0.2, e il relativo subemendamento 2.0.2/1.

Si procede all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Accolto senza discussione l'emendamento 3.4, restano di conseguenza assorbiti o preclusi gli altri emendamenti.

Viene quindi accolto anche l'emendamento 3.0.1, previo parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del Governo.

L'emendamento 3.0.2 è accantonato, dopo che il relatore VILLONE e il ministro BASSANINI si sono riservati di valutarne le implicazioni. Analoga determinazione viene assunta sugli emendamenti 3.0.3 e sulla prima parte dell'emendamento 3.0.4 (nuovo testo), la cui seconda parte, posta in votazione, viene accolta dalla Commissione, mentre si conviene che la prima possa essere oggetto di una norma di delegificazione.

Sull'emendamento 3.0.5 il RELATORE esprime parere contrario e il senatore SPERONI lo ritira.

Si procede all'esame degli emendamenti concernenti l'articolo 4.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore BESOSTRI, il ministro BASSANINI riformula l'emendamento 4.7, omettendo, nel comma 2, al secondo rigo, la specificazione: «consiliari» (4.7 nuovo testo).

Accolto l'emendamento nella nuova formulazione, rimangono di conseguenza assorbiti o preclusi gli altri emendamenti all'articolo 4.

Quanto agli emendamenti aggiuntivi, il ministro BASSANINI ritiene preferibile considerarli nell'esame del disegno di legge n. 1388, recante la riforma della legge n. 142 del 1990.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1034**Art. 1.**

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto in fine il seguente comma: "I genitori residenti in comuni privi di centri di nascita ospedalieri, pubblici o privati accreditati presso il Servizio sanitario nazionale, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo se tra i medesimi intercorre un accordo risultante da atto scritto redatto alla presenza di pubblico ufficiale. In caso di dissenso di uno dei genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40. I genitori possono avvalersi della facoltà di cui al presente comma solo qualora il centro di nascita in cui avviene il parto sia localizzato nello stesso territorio di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale con presidi ospedalieri o dell'Azienda ospedaliera di riferimento per l'emergenza in cui insiste il Comune di residenza dei genitori; in caso contrario si applica l'articolo 40"».

1.3

SCHIFANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 78 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto il seguente:

"Art. 78-bis. - 1. Se la nascita avviene in una struttura ospedaliera situata fuori del comune di residenza della madre, nella dichiarazione può essere indicato come luogo di nascita il comune di residenza della madre.

2. In tale caso la dichiarazione può essere fatta congiuntamente dal padre e dalla madre, ovvero dai loro procuratori speciali"».

1.6

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 13 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 13. - 1. Gli ufficiali di stato civile sono soggetti soltanto alla legge o alle disposizioni specifiche in essa previste”».

1.7

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 15 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 15. - 1. I moduli dei registri dello Stato civile sono determinati con decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali. Per le attività concernenti lo Stato civile il Ministro si avvale del personale di ruolo assegnatogli. Sono soppresse le competenze del Ministero di grazia e giustizia”».

1.8

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 16 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - 1. I registri dello Stato civile sono tenuti in un unico originale. La duplicazione degli stessi è effettuata con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente. In caso di sottrazione o distruzione fa fede la copia informatizzata o quella dell'anagrafe della popolazione di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228”».

1.9

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 16 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. - 1. I registri dello Stato civile sono tenuti in un unico originale. La duplicazione degli stessi è effettuata anche con strumenti informatici a cura dell'amministrazione comunale competente”».

1.9 (Nuovo testo)

SPERONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. L'articolo 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 20. – 1. All'inizio di ogni anno solare il Sindaco, quale ufficiale di Stato civile, certifica per ciascun registro di cui all'articolo 14 della presente legge, il numero di fogli che lo compongono, nella prima pagina dello stesso. Allo stesso modo si procede qualora si renda necessario un registro suppletivo per gli atti da iscrivere entro il 31 dicembre”.

1-ter. L'articolo 21 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.

1-quater. L'articolo 5 della legge 23 marzo 1956, n. 182, è abrogato».

1.10

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 23 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 23. – 1. Il registro di Stato civile non può essere sottoposto a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria. L'ufficiale di Stato civile rilascia alla stessa autorità giudiziaria gli atti relativi al momento della richiesta».

1.11

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 24 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, la parola “Pretore” è sostituita dalla seguente: “Sindaco”, e le parole: “con una riga di inchiostro” sono soppresse».

1.12

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 26 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: “Ministero per la grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali”».

1.13

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 30 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 30. - 1. La trascrizione degli atti nei registri di Stato civile è consentita a richiesta dei dichiaranti, ove la legge lo preveda, o a richiesta dell'autorità giudiziaria. In ogni caso l'Ufficiale di Stato civile fa menzione della persona o dell'autorità giudiziaria richiedente”».

1.14

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 39 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 39. - 1. In caso di distruzione dei registri di Stato civile, in conseguenza di eventi calamitosi, l'autorità di protezione civile, nomina uno o più soggetti fra gli amministratori in carica e i funzionari comunali in ruolo per la ricostituzione degli atti della comunità.

2. A tal fine tengono luogo le copie integrali degli atti di Stato civile, i certificati anagrafici, i dati risultanti dai documenti di riconoscimento rilasciati delle pubbliche amministrazioni che siano rimasti in possesso degli interessati.

3. I dati di cui al comma 2 non soggetti a modificazioni vanno a costituire l'anagrafe della popolazione, ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228.

4. I dati soggetti a modificazione di cui al comma 2 sono ammessi per la ricostituzione dell'anagrafe della popolazione, anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

5. In mancanza della documentazione di cui ai commi 3 e 4 è ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notarietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ai fini dell'iscrizione nei registri di Stato civile.

6. Le dichiarazioni rese in base al comma 5 fanno fede fino a prova contraria, per effetto di sentenza giudiziale. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15”».

1.15

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 42 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 42. - 1. Gli atti relativi allo Stato civile, oltre quanto prescritto da altre particolari disposizioni, devono enunciare il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita e la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di tetimoni, ove previsto, e di documenti dichiarati dalle parti”».

1.16

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 54 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole da: "a quello dei due registri originali", fino alla fine, sono sostituite con le seguenti parole: "a quello originale"».

1.17

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al comma 2, dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: "o il procuratore della repubblica" sono soppresse.

1-ter. Il comma 3 dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è soppresso.

1-quater. Il comma 4 dell'articolo 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è così sostituito:

"4. Le spese delle traduzioni sono a carico della parte interessata che ha richiesto la trascrizione; in mancanza di tale richiesta, o se la parte è povera, esse sono a carico del comune nei cui registri la trascrizione si deve eseguire"».

1.18

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 62 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 62. - 1. L'Ufficiale di Stato civile certifica sull'originale e la copia del decreto di cittadinanza che la persona ha prestato giuramento ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91 ai fini della trascrizione dell'atto nel registro di cittadinanza e relativo inserimento nel fascicolo degli allegati"».

1.19

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 66 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - 1. Nella serie A si trascrivono per intero gli atti di nascita avvenuti nel Comune. Nella serie B si trascrivono gli atti di nascita avvenuti fuori dal Comune di residenza dei dichiaranti ai sensi dell'articolo 70. A margine degli stessi devono essere annotati i provvedimenti e le sentenze dell'autorità giudiziaria relativi allo stato di filiazione naturale, legittimazione e della dichiarazione giudiziale della paternità e maternità, di cui agli articoli 250 e seguenti del codice civile e quelli relativi ai cambiamenti di cognome. Sono inoltre annotati i provvedimenti relativi ai minori emessi dal tribunale per i minorenni e i processi verbali relativi alla consegna di bambini ritrovati di cui all'articolo 75"».

1.20

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 68 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 68. - 1. In caso di dichiarazione tardiva l'Ufficiale di Stato civile applica nei confronti di chi era tenuto ad effettuarla la sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228”».

1.21

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A sola richiesta dei genitori la direzione sanitaria provvede alla trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma nel comune di residenza dei genitori stessi. L'ufficiale di Stato civile nella compilazione di nascita applica le norme di cui all'articolo 71 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. Ai soli fini anagrafici e del rilascio dei relativi certificati e documenti di identificazione, il soggetto dichiarato figurerà come nato nel comune di residenza dei genitori o della madre. In tutti gli altri casi la dichiarazione di nascita deve essere trasmessa o resa nel comune in cui è avvenuto il parto».

1.22

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 72, comma 4, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 le parole: “Procuratore della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Al Presidente del Tribunale dei minori”».

1.23

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il primo comma dell'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“1. Se la nascita è da unione legittima, nell'atto relativo, oltre le indicazioni di cui all'articolo 71 si devono enunciare il nome e il cognome, la cittadinanza e la residenza del padre e della madre”».

1.24

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 75 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 75. - 1. L'ufficiale di Stato civile dispone l'iscrizione immediata nel registro di Stato civile dei bambini ritrovati e di cui non si cono-

scano i genitori in base ad apposito decreto trasmessogli dal Tribunale dei minori, competente alle procedure di adozione speciale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. L'Ufficiale di Stato civile annota il decreto di adozione, il cognome e nome degli adottandi.

3. Nel rilascio dell'estratto dell'atto di nascita deve essere omessa ogni annotazione relativa ai casi di cui al precedente comma».

1.25

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 84 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 84. - 1. La dichiarazione di riconoscimento di un figlio naturale è fatta davanti all'ufficiale di Stato civile del comune dove è stata trascritta la prima volta, o in quello di residenza della madre se trattasi di nascituro, ed è iscritta nei registri delle nascite.

2. Qualora il figlio nasca in comune diverso da quello di residenza della madre, la dichiarazione di riconoscimento va trascritta nei registri di quest'ultimo, salvo il caso revisto dall'articolo 70”».

1.26

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 96 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: “l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione ed il luogo della nascita degli sposi, il luogo di loro residenza nell'ultimo anno, il nome e il cognome dei loro genitori, se conosciuti, il nome e il cognome delle persone di cui necessario l'assenso al matrimonio, a termini dell'articolo 88 del libro primo del codice civile”, sono sostituite con le seguenti: “luogo e data di nascita e cittadinanza degli sposi, il luogo di loro residenza nell'ultimo anno”».

1.27

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 97 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono sostituite dal seguente:

“2. Se uno o entrambi gli sposi non sono in condizioni di presentare l'estratto dell'atto di nascita, il documento d'identità tiene luogo dello stesso”».

1.28

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al punto 1 del comma 1 dell'articolo 126 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sostituire le parole: "l'età, la cittadinanza o il rapporto di sudditanza, la razza, la professione", con le seguenti: "la data di nascita, la cittadinanza"».

1.29

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 130 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"1. Gli sposi che ritengano necessario o conveniente celebrare il matrimonio fuori dal comune ai sensi dell'articolo 109 del codice civile, devono fare espressa richiesta all'ufficiale di Stato civile. A cura di quest'ultimo in qualità di ufficiale delegante la richiesta è trasmessa all'Ufficiale di stato civile del comune indicato"».

1.30

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 152 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

"Art. 152. - 1. Nel caso di morte di straniero, l'Ufficiale di Stato civile spedisce sollecitamente copia autenticata dell'atto di morte all'autorità consolare affinché sia trasmessa al Governo dello stato a cui apparteneva il defunto, purchè nello stato medesimo siano in vigore disposizioni analoghe.

2. Se lo straniero non aveva con sè persone di sua famiglia maggiori di età, l'Ufficiale di stato civile informa, in pari tempo, della morte l'autorità consolare affinché ne sia avvertito il console dello Stato a cui il defunto apparteneva"».

1.32

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 163 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: ", a cura del richiedente", sono soppresse».

1.33

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 172 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, le parole: "e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria" sono soppresse.»

1.34

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 194. - 1. I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 100 per cento”».

1.35

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile rilasciati in bollo sono riconosciuti in tutto il territorio della Repubblica”».

1.36

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

“Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono riconosciuti in tutto il territorio della Repubblica”».

1.36 (Nuovo testo)

SPERONI, PREIONI

Al comma 2, sopprimere il primo periodo e sostituire il secondo periodo con il seguente:

«I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata».

1.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 3 sostituire le parole: «in fondo al documento» con le seguenti: «con dichiarazione resa dinanzi ad un dipendente dell'amministrazione presso la quale viene prodotto il certificato».

1.2

SCHIFANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 1997 la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta d'identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta d'identità e gli altri documenti di cui sopra. Alle minori entrate, determinate in lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

1.5

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di stato civile
e di certificazione anagrafica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione, comprese le richieste, le domande e le istanze, per il rilascio, anche in favore di minori, della carta di identità o di altri documenti, ad eccezione del passaporto, validi per l'espatrio in paesi membri dell'Unione europea, è esente da bollo, così come la carta di identità e gli altri documenti di cui sopra.

2. Alle minori entrate, valutate in lire 6 miliardi per l'anno 1996, e in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 1996-1998 alla Tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550 alla voce "Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo", alla Rubrica "Ministero degli Affari Esteri».

1.5 (Nuovo testo)

SPERONI, PREIONI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La pubblica amministrazione attiva, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di testi o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile e le altre pubbliche amministrazioni, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso collegamenti informatici. A partire dalla legge finanziaria per il 1998 vengono stanziati fondi per la diffusione dei supporti telematici».

1.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

3. Il regolamento si conforma, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o concessionari di pubblici servizi;

b) revisione e ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni definitivamente sostitutive di certificazioni, con conseguente modifica della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130».

1.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La semplificazione delle procedure amministrative a favore degli utenti e dei cittadini, visti come obiettivo centrale dell'azione amministrativa, è assunta come finalità generale della Pubblica amministrazione.

2. Il processo di semplificazione amministrativa viene realizzato coordinando gli investimenti per tecnologia e formazione del personale in base ai progetti di semplificazione di cui al comma 3.

3. Le amministrazioni pubbliche entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono un piano di semplificazione delle norme regolamentari e procedurali interne riferite in particolar modo alla semplificazione degli adempimenti degli utenti.

4. Nel piano di cui al comma 3, predisposto eventualmente con la collaborazione con istituzioni universitarie e di ricerca, vengono indicati:

a) i settori prioritari in cui può essere operata la semplificazione normativa;

- b) gli incentivi per il personale che partecipa al progetto di semplificazione;
- c) i vincoli legislativi da rimuovere;
- d) i risparmi o i benefici che si possono ottenere in tema di snellimento dei processi, di rapidità delle decisioni, di risparmio di personale;
- e) i supporti informatici, telematici, e/o tecnologici adottabili per rendere più efficienti, più rapide o meno costose le procedure;
- f) il termine del progetto e i tempi intermedi di attuazione delle varie fasi delle singole amministrazioni».

1.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. È istituito presso il Ministero della funzione pubblica una commissione di coordinamento della semplificazione amministrativa.
2. La commissione è così composta:
 - 3 esperti di organizzazione pubblica;
 - 3 esperti di legislazione e procedure amministrative;
 - 5 rappresentanti delle associazioni degli utenti e consumatori;
 - 5 rappresentanti delle organizzazioni sociali;
 - 5 rappresentanti delle organizzazioni del commercio, industria, artigianato.
3. La commissione
 - a) esamina i progetti che le amministrazioni pubbliche approvano nell'ambito della loro autonomia e ne effettua il monitoraggio dei risultati intermedi e finali;
 - b) segnala i progetti più meritevoli di supporto per eventuali finanziamenti aggiuntivi;
 - c) raccoglie le osservazioni degli utenti e degli operatori economici sugli obiettivi dei progetti, sulle priorità e sui risultati ottenuti;
 - d) segnala i vincoli di legge che vanno eventualmente rimossi per facilitare il processo di semplificazione amministrativa;
 - e) raccoglie elementi utili sui costi, sui risparmi, sui risultati dei progetti approvati;
 - f) cura la pubblicazione del rapporto annuale sullo stato di realizzazione della semplificazione amministrativa.
4. Ai membri della Commissione non vengono corrisposti gettoni di presenza».

1.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Sono abrogati i seguenti articoli del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238: 3 - 5 (limitatamente all'ultimo periodo) - 10 - 17 - 18 - 28 - 29 - 41 - 43 (limitatamente al comma 2) - 46 - 49 - 56 (limitatamente al comma 3) - 67 (limitatamente al comma 3) - 94 (limitatamente al comma 2) - 132 - 139 - 179 - 181 - 182 - 183 - 187».

1.0.4

SPERONI, PREIONI

Art. 2.

Al comma 1, sostituire i primi due periodi fino alle parole: «documento di riconoscimento» con i seguenti: «I documenti di riconoscimento in corso di validità hanno valore di certificati relativamente ai dati ivi attestati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, in ogni procedimento o circostanza in cui sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento».

2.4

MAZZUCA POGGIOLINI

2.7 (Identico all'em. 2.4)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «concessionari» con l'altra: «gestori».

2.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «concessionari» con l'altra: «gestori o esercenti».

2.1 (Nuovo testo)

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche di trarre i dati suddetti dal documento di riconoscimento in corso di validità».

2.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le copie conformi degli atti della pubblica amministrazione sono esenti da bollo».

2.5

SPERONI, PREIONI

Al comma 3, capoverso, nel secondo periodo, sopprimere la parola: «normale»; nel medesimo capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«È fatto divieto alle amministrazioni di cui al presente comma di richiedere atti e certificazioni in possesso o di competenza dell'amministrazione precedente o di altre pubbliche amministrazioni. Essi sono acquisiti d'ufficio, se l'interessato non li produce spontaneamente».

2.2

BESOSTRI, PIERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fotografie per documenti)

1. Le fotografie richieste per il rilascio di documenti personali non debbono essere legalizzate se presentate personalmente dagli interessati».

2.0.1

SPERONI

All'emendamento 2.0.2 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Al comma 2 dell'articolo 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Deve essere inoltre precisato che la presentazione del ricorso comporta, in caso di non accoglimento, la perdita del beneficio del pagamento in misura ridotta e che è necessario, per essere sentiti nel corso della definizione del ricorso, esplicitare tale richiesta"».

2.0.2/1

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Rapporti fra pubblica amministrazione ed utenti)

1. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono tenuti a mostrare, a semplice richiesta degli interes-

sati, il testo delle disposizioni cui si attengono nello svolgimento della specifica pratica. La norma non si applica per gli operanti in luogo non fisso.

2. Il dipendente pubblico, il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono eccepire, all'interessato che richianda l'applicazione di una norma in vigore, la mancanza di disposizioni attuative non previste dalla norma stessa, istruzioni, circolari e simili».

2.0.2

SPERONI

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di assunzione agli impieghi pubblici.

2. I commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono abrogati, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 1».

3.4

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. Sono soppressi:

a) l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

b) l'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministero della Sanità 30 gennaio 1982».

3.7

SPERONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione delle domande di ammissione agli impieghi pubblici e ai relativi concorsi, ivi compresi quelli delle regioni, degli enti locali, delle aziende speciali e delle aziende ospedaliere.».

3.1

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del D.M. Sanità 30 gennaio 1982».

3.3

MAZZUCA POGGIOLINI

3.8 (Identico all'em. 3.3)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di firme e sottoscrizioni)

1. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purchè nei termini».

3.0.1

SPERONI

«Art. 3-ter.

(Norme in materia di porto d'armi)

1. Nell'articolo 68, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la parola: "annuale" è sostituita con la parola: "quinquennale".

2. Nell'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: "gli ufficiali di pubblica sicurezza" sono inerite le parole: "gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli articoli 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'articolo 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690, o di disposizioni speciali,".

3. È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 14 settembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1994, n. 273, sui requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia ed al porto d'armiper difesa personale».

3.0.2

SPERONI

«Art. 3-quater.

(Norme in materia di passaporti)

1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185».

3.0.3

SPERONI

«Art. 3-quinquies.

(Norme in materia di carte d'identità)

1. Al termine del primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente periodo: "e costituita di un solo foglio di due facciate di dimensioni non superiori a cm. 10 x 7".

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

"La carta d'identità può essere rinnovata a partire dal centottantesimo giorno precedente la scadenza».

3.0.4 (Nuovo testo)

SPERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Tutti i concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni dello Stato sono effettuati a livello regionale. L'80 per cento dei posti da coprire è riservato ai residenti nel territorio regionale».

3.0.5

SPERONI, PREIONI

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti consiliari, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale la Commissione statale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo».

4.7

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479.

2. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sui regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome, alla limitazione del controllo di legittimità alle categorie di atti indicate nel comma 2 si provvede in sede di norme di attuazione.

4. Qualora una decisione negativa di controllo sia annullata in sede giurisdizionale la Commissione statale di controllo non può più riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo».

4.7 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è abrogato».

4.9

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Art. 1. - *Atti fondamentali soggetti a controllo* - 1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle regioni, esclusa ogni valutazione dell'interesse pubblico perseguito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:

a) regolamenti di competenza del Consiglio regionale;

b) atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea».

4.14

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, lettera a) aggiungere, in fine, la parola: «regolamentari».

4.1

BESOSTRI, PIERONI

Al comma 1, capoverso, nella lettera a) sostituire le parole: «atti normativi» con le altre: «regolamenti di competenza del consiglio regionale».

4.5

MAZZUCA, POGGIOLINI

4.16 (Identico all'em. 4.5)

DENTAMARO, FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le lettere b) e c).

4.12

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

4.4

MARCHETTI

4.8 (Identico all'em. 4.4)

IL RELATORE

4.10 (Identico all'em. 4.4)

SPERONI, PREIONI

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera c).

4.11

SPERONI, PREIONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, è così sostituito:

“4. La commissione è presieduta dal Commissario del Governo ovvero, in caso di assenza o impedimento, da uno dei membri che la compongono da questi designato, ed è composta da cinque esperti designati dal Consiglio regionale di cui tre scelti tra docenti universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative e un avvocato e un commercialista scelti rispettivamente tra avvocati e commercialisti iscritti, da almeno tre anni, agli ordini professionali della regione in cui la commissione è istituita”».

4.13

SPERONI, PREIONI

Sopprimere il comma 3.

4.6

SCHIFANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il difensore civico regionale può ricorrere al giudice amministrativo contro gli atti amministrativi delle Regioni assunti in violazione dello Statuto o in contrasto con atti di programmazione e pianificazione. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

4.2 (Nuovo testo) A

BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ogni cittadino elettore può ricorrere al giudice amministrativo contro gli atti amministrativi delle Regioni assunti in violazione delle competenze degli organi regionali fissate nello statuto. I ricorsi sono decisi con l'osservanza delle modalità e dei termini previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sono esenti da bollo».

4.2 (Nuovo testo) B

BESOSTRI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per le regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità del presente articolo si provvede con nome di attuazione».

4.3

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, è così sostituito:

“9. L'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1498 deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le Regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro i successivi trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta”».

4.15

SPERONI, PREIONI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 4-bis.

(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali)

1. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) nell'articolo 1, comma 1, la parte successiva alle parole: "dal sindaco e", è sostituita con le parole: "un numero di consiglieri fra dodici e sessanta fissato dallo statuto";

b) l'articolo 1, comma 2 è così sostituito:

"2. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco o dal consigliere anziano o da un presidente, secondo le disposizioni dello statuto, salvo quanto previsto per la prima seduta dal comma 2-ter";

c) nell'articolo 1, comma 2-ter, sono soppresse le parole: "nei comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti";

d) l'articolo 25, comma 1 è così sostituito:

«1. Gli statuti dei comuni e delle province determinano l'incompatibilità fra le cariche di assessore e di consigliere";

e) nell'articolo 25, sono soppressi i commi 2 e 3.

2. Alla legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) all'articolo 31, primo comma, è aggiunta, in fine, la parola: "regionale";

b) all'articolo 32, nel comma 2, l'alea è così sostituita: "Le competenze di giunta e consiglio sono stabilite dallo statuto. Nei comuni e nelle province che non dispongano in merito, il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali";

c) l'articolo 33 è così sostituito:

«Art. 33. - 1. Le giunte comunali e provinciali sono composte dal sindaco o dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non inferiore a due e non superiore ad un terzo dei consiglieri assegnati all'ente, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia fra i cittadini italiani o di altro stato membro dell'Unione europea in possesso del godimento dei diritti politici e che non siano in situazione di incompatibilità secondo le norme dello statuto o di legge";

d) l'articolo 37, comma 6 è così sostituito:

"6. Prima di assumere le funzioni il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento dinanzi al consiglio secondo la formula prevista nello statuto dell'ente. Sino a quando la formula del giuramento non sia adottata, il sindaco ed il presidente della provincia prestano giuramento secondo la formula prevista dall'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

e) nell'articolo 37, comma 7, le parole: "della Repubblica" sono sostituite con le parole: "del comune".

3. Alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) l'articolo 3 è così sostituito:

«Art. 3. - (*Indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali e indennità di presenza dei consiglieri*) -
1. Le indennità di carica di sindaci, presidenti della provincia, assessori comunali e provinciali sono fissate dai rispettivi enti in misura non superiore alle indennità dei presidenti e degli assessori delle rispettive regioni»;

b) all'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I lavoratori di cui al primo comma hanno diritto di riprendere servizio nella giornata successiva alla convocazione del consiglio dopo nove ore decorrenti dal termine della seduta.

La relativa certificazione da produrre al datore di lavoro è rilasciata al momento dal segretario o altro funzionario comunale.

Per i lavoratori che prestino la propria attività in una sede distante più di cinquanta chilometri dalla località della riunione consiliare, al termine previsto dal settimo comma è aggiunto il tempo occorrente per raggiungere il luogo di lavoro con gli ordinari mezzi di trasporto»;

c) gli articoli 5 e 6 e le tabelle A) e B), sono soppressi;

d) l'articolo 10, primo comma è così sostituito: "Ai consiglieri comunali e provinciali è corrisposta un'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno nella misura stabilita dai rispettivi enti in misura non superiore ad un quarantesimo dell'indennità di carica fissata per il sindaco o per il presidente dell'ente medesimo»;

e) la rubrica dell'articolo 10 è così sostituita: "(*Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali*)".

4. Nelle regioni che non si siano dotate delle leggi previste dal primo comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato ai sensi del comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 marzo 1993, n. 81.

5. È abrogato l'articolo 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2264».

4.0.1

SPERONI

«Art. 4-bis.

(*Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali*)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono così sostituiti:

"4. Al fine di favorire la fusione di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti anche con comuni di popolazione superiore, oltre

agli eventuali contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

5. Nel caso di fusione di due o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, tali contributi straordinari sono calcolati per ciascun comune. Nel caso di fusione di uno o più comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti con uno o più comuni di popolazione superiore, i contributi straordinari sono calcolati soltanto per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti ed iscritti nel bilancio del comune risultante dalla fusione, con obbligo di destinarne non meno del 70 per cento a spese riguardanti esclusivamente il territorio ed i servizi prestati nell'ambito territoriale dei comuni soppressi, aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti».

4.0.2

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la parola: "amministrative" è sostituita con le seguenti: "di coordinamento e di indirizzo generale».

4.0.3

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "ed impositiva nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e nell'ambito delle leggi».

4.0.4

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "leggi statali e regionali", sono inserite le seguenti: "i propri statuti e regolamenti e nel rispetto dell'autonomia impositiva».

4.0.5

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "le leggi regionali" sono sostituite dalle seguenti: "lo statuto e i regolamenti comunali».

4.0.6

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti: "indica i principi della».

4.0.7

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: "determina" è sostituita con la seguente: "indica».

4.0.8

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

"5. Comuni e province determinano in modo coordinato gli obiettivi indicati al comma 4».

4.0.9

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: "stabilisce" è sostituita dalle seguenti: "indica i criteri».

4.0.10

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è
soppresso».

4.0.11

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è
soppresso».

4.0.12

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così
sostituito:

“4. A seguito dell'approvazione lo Statuto è affisso all'albo pretorio
dell'ente per sessanta giorni consecutivi, ed entra in vigore alla scadenza
del termine di affissione. Contro le norme statutarie entro il suddetto
termine è ammesso ricorso al TAR per motivi di legge da parte di chi vi
abbia interesse. In pendenza del ricorso l'entrata in vigore della norma
può essere sospesa”».

4.0.13

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: “e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di
voto” sono soppresse».

4.0.14

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze" sono sostituite con le seguenti: "salvo quanto espressamente delegato dallo stesso ente ad altri soggetti».

4.0.15

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - 1. Lo Statuto può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di cui al comma 4, con il compito di gestire i servizi di base nonché altre funzioni delegate dal comune».

4.0.16

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1, lettera *h*) dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "attribuiti dalla legislazione statale e regionale" sono soppresse».

4.0.17

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1, lettera *i*) dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "attribuiti dalla legislazione statale e regionale" sono soppresse».

4.0.18

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“2. La provincia, su istanza dei comuni e sulla base dei programmi da essi proposti, promuove e coordina l'attività di associazioni di comuni al fine di promuovere iniziative nel settore economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo”».

4.0.19

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 sono sostituiti dal seguente:

“3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi per presa d'atto alla Regione ed ai comuni al fine di accertarne la conformità dei piani di sviluppo comunali”».

4.0.20

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è soppresso».

4.0.21

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“6. Dopo l'accettazione della proposta di piano di coordinamento da parte della maggioranza dei comuni del territorio, gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali”».

4.0.22

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“2. La regione può procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, ricomprendendo i comuni che hanno chiesto di aderirvi”».

4.0.23

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“2. Le funzioni dell'area metropolitana, comprese quelle elettorali, sono determinate da uno statuto approvato dai consigli comunali aderenti. Ogni conserva facoltà di recedere con le stesse modalità”».

4.0.24

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “La legge regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Lo statuto approvato dai comuni aderenti”».

4.0.25

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“2. In forza dello statuto possono essere attribuite direttamente alla città metropolitana, le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti”».

4.0.26

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“2. Lo statuto regola i rapporti contabili fra i comuni aderenti e la città metropolitana per i servizi ad essa attribuiti, fermo restando il principio di autonomia impositiva in capo ai singoli comuni”».

4.0.27

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 20 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

4.0.28

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogato».

4.0.29

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

4.0.30

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

4.0.31

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

4.0.32

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le
parole: "ciascuno con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti" sono
soppresse.

2. Il comma 2, dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

4.0.33

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la
parola: "assoluta" è soppressa».

4.0.34

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

4.0.35

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

4.0.36

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

4.0.37

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“Art. 28. - 1. Con legge regionale possono essere istituite, ad istanza dei comuni interessati comunità montane allo scopo di promuovere la valorizzazione delle zone montane. Le funzioni sono determinate dallo statuto approvato dai comuni interessati.

2. L'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è abrogato”».

4.0.38

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso.

2. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto il seguente:

“7-ter. In caso di inosservanza degli obblighi di convocare il consiglio, provvede il consigliere anziano”».

4.0.39

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5-bis dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“5-bis. Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro novanta giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza provvede il presidente della provincia o della regione ai sensi dell'articolo 48”».

4.0.40

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

4.0.41

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

4.0.42

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
soppresso».

4.0.43

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 6 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, so-
no sopprese le parole: "previa comunicazione al prefetto».

4.0.44

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
costì sostituito:

“7. Ove il sindaco non adempia i compiti di cui al presente articolo,
vi provvede il presidente della provincia o un suo delegato per l'adempimento delle funzioni stesse”.

2. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

4.0.45

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 8 dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“8. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, provvede, su istanza degli interessati, il Presidente della Provincia”».

4.0.46

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 1, alinea, dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito: “I Consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della provincia qualora si accertino le seguenti circostanze”».

4.0.47

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: “l'organo regionale di controllo” sono sostituite dalle seguenti: “il Presidente della Provincia”.

2. L'ultimo periodo dell'articolo 39, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

4.0.48

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la parola: “Ministro” è sostituita con le seguenti: “presidente della provincia”».

4.0.49

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è inserito il seguente:

“6-bis. A cura del presidente della provincia ed a spese dell'amministrazione comunale il provvedimento di scioglimento è reso noto con i mezzi di informazione idonei”».

4.0.50

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. Il comma 7 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppresso».

4.0.51

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 è così sostituito:

“Art. 40. - 1. Il presidente della Giunta regionale rimuove gli amministratori locali di cui alla presente legge, qualora a seguito di sentenze passate in giudicato vengano riconosciuti colpevoli di atti contrari alla Costituzione o responsabili per gravi e persistenti violazioni di legge o di gravi perturbative sull'ordine pubblico.

2. Il presidente della Giunta regionale può sospendere gli amministratori di cui alla presente legge qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55”».

4.0.52

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“Art. 41. - 1. L'esercizio del controllo di legittimità previsto dall'articolo 130 della Costituzione, sugli atti dei comuni e province, è esercitato

in via successiva da un comitato regionale di controllo istituito con decreto del Presidente della giunta regionale.

2. Sono sottoposti al controllo successivo di legittimità gli atti di giunta e consiglio, quando con richiesta motivata un terzo dei consiglieri assegnati ai comuni, ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio dell'ente.

3. La legge regionale determina il funzionamento, le modalità di elezione le incompatibilità dei comitati regionali di controllo”.

2. Gli articoli 42, 43, 44, 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono abrogati».

4.0.53

SPERONI, PREIONI

«Art. 4-bis.

*(Modificazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,
recante ordinamento delle autonomie locali)*

1. L'articolo 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è così sostituito:

“Art. 48. - 1. Qualora i comuni e le province ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge il presidente della provincia per i comuni ed il presidente della regione per le province, assegna agli stessi un congruo termine per provvedere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Trascorso tale termine senza che l'ente diffidato provveda, il presidente della regione o della provincia in base agli statuti e ai regolamenti mette in atto azione di surroga”».

4.0.54

SPERONI, PREIONI

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

20ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUALTIERI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.**La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0017º)*

Il PRESIDENTE dà conto delle decisioni assunte dagli uffici di presidenza delle Commissioni esteri e difesa, riunitisi stamane, sul problema del traffico degli armamenti; nella riunione è stato convenuto di proporre alle Commissioni di procedere ad una indagine conoscitiva sull'attuazione della legge n. 185 del 1990. Avverte quindi che la proposta in questione sarà posta all'ordine del giorno della Commissione nella prossima settimana.

*SU NOTIZIE DI STAMPA RELATIVE AI FENOMENI DI CORRUZIONE NELLE
FORZE ARMATE
(A007 000, C04ª, 0018º)*

Il senatore MANCA manifesta, a nome del Gruppo di Forza Italia, forte perplessità e vivo sconcerto per quanto apparso sulla stampa odierna in relazione alla risposta all'interrogazione del senatore Robol sui fenomeni di corruzione nelle Forze armate e per le dichiarazioni rese dal sottosegretario Brutti e dal senatore Semenzato a tale proposito. L'estrema delicatezza della materia avrebbe dovuto imporre di attendere le audizioni del ministro Andreatta e del professor Nunziata prima di esprimere opinioni, a suo avviso assai poco prudenti, sul merito della questione, con il rischio evidente di danneggiare gravemente le istituzioni militari.

Il PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del senatore Manca, ma suggerisce di approfondire tale delicata materia in occasione del-

le sedute che saranno dedicate alla audizioni del ministro Andreatta e del professor Nunziata.

Il senatore MANFREDI rileva che sulla stampa si sta celebrando un vero e proprio processo sommario ad una categoria di fedeli servitori dello Stato per accuse che non sono ancora state provate. Poichè la campagna di stampa è senz'altro partita dopo le imprudenti dichiarazioni del procuratore militare di Padova, chiede che sia chiamato a riferire in Commissione su tale deprecabile comportamento il procuratore generale militare, professor Scandurra.

Il senatore PALOMBO si associa alle considerazioni del senatore Manca e denuncia il grave disagio del mondo militare di fronte a una campagna di stampa che tende a criminalizzare un'intera categoria che compie con alto senso del dovere e di fedeltà alla patria il proprio compito.

Dopo un animato scambio di battute tra i senatori PALOMBO e ROBOL, il PRESIDENTE propone che una seduta della prossima settimana sia dedicata all'approfondimento del delicato tema della corruzione all'interno delle Forze armate.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il senatore Loreto aveva svolto la relazione sui disegni di legge in titolo. Dichiarata quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore MANCA che preliminarmente rivolge un ringraziamento e un plauso al relatore per aver evidenziato nella sua relazione l'importanza dei disegni di legge all'esame della Commissione e la necessità di definire finalmente questa rilevante riforma. Anch'egli ritiene che i provvedimenti in titolo si caratterizzino per un alto spessore sociale, politico e culturale e siano volti a dare finalmente una risposta alle attese maturate nella società civile per una revisione della legislazione sull'obiezione di coscienza, ma occorrerà, a suo avviso, procedere ad alcune rilevanti modifiche.

In primo luogo non ritiene del tutto convincente la definizione giuridica, data dal relatore, all'obiezione di coscienza quale diritto soggettivo potestativo; inoltre, come da lui più volte affermato, sarebbe stato preferibile affrontare la riforma dell'obiezione successivamente alla definizione del nuovo modello di difesa, alla riforma del servizio di leva e alla istituzione del servizio nazionale civile.

Il senatore Manca passa poi ad esaminare il contenuto dei disegni di legge, osservando che le sue proposte di modifica sono rivolte a tener conto delle esigenze dei veri obiettori di coscienza e non di chi si dichiara tale per convenienza personale; inoltre occorre evitare il rischio di incentivare la cultura dei disvalori e di quelle scelte che portano ad intaccare il senso dello Stato e del sacrificio finalizzato al bene comune, così come alla tutela delle tradizioni del nostro paese e del patrimonio di una società libera e democratica, capace di difendersi dalle insidie interne ed esterne. È necessario poi impedire di sminuire le motivazioni di chi sceglie di servire la Patria attraverso il servizio militare e di incidere negativamente sul gettito della leva, con sicuro nocumento per l'esigenza della difesa e della sicurezza. Bisogna pertanto costruire uno strumento legislativo che non incentivi una errata impostazione della cultura militare, falsando le ragioni di uno strumento militare la cui presenza è finalizzata soltanto a preservare la pace e a dare credibilità alla politica estera del paese. Non vanno infine offerti alibi legislativi a chi è propenso a non assumersi responsabilità per il perseguimento del bene comune.

Il senatore Manca descrive quindi alcune proposte di modifica dei disegni di legge in titolo. Essi prevedono la possibilità per i giovani che usufruiscono dei benefici del ritardo o del rinvio della leva di presentare domanda per l'obiezione di coscienza in qualunque momento; tale disposizione sembra volta a favorire anche le vocazioni tardive per motivi di convenienza e crea inoltre problemi connessi con la formazione automatizzata dei contingenti di leva. Propone quindi che si limiti la possibilità di presentare la domanda per l'obiezione di coscienza al 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi. Il senatore Manca prosegue osservando che l'articolo 4 prevede che gli obiettori siano impiegati sempre e soltanto nella propria regione di provenienza. Ciò determina evidenti disparità di trattamento con i militari di leva e quindi occorrerebbe lasciare all'autorità competente la possibilità di utilizzare l'obiettore anche presso enti diversi da quelli richiesti. Desta poi perplessità la disposizione che prevede l'assegnazione degli ammessi al servizio civile nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie e il collocamento in congedo del personale in eccesso, con l'evidente rischio che coloro che chiedono di svolgere il servizio civile in realtà tentino di entrare negli esuberi. Propone pertanto di prevedere l'impiego di tali esuberi presso il dipartimento per il coordinamento per la protezione civile o il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Anche la previsione che gli obiettori ammessi al servizio civile siano assegnati all'ente entro un anno di tempo dalla presentazione della domanda comporta una disparità di trattamento con la leva militare. È necessario quindi prevedere l'assegnazione degli obiettori entro un anno dall'accoglimento della domanda, che secondo quanto previsto dall'articolo 5, dovrà essere accolta o respinta entro 6 mesi; il termine massimo

entro il quale gli obiettori dovranno essere assegnati risulterà quindi pari a 18 mesi.

Il senatore Manca si sofferma quindi sulla norma contenuta nell'articolo 5, comma 5 che prevede l'impiego in servizi civili di giovani in esubero al servizio di leva; la sua attuazione comporterebbe oneri finanziari insostenibili implicando la organizzazione di una struttura sostanzialmente analoga a quella di un altro esercito; va quindi soppressa, come quella omologa prevista dall'articolo 9, comma 3.

Il comma 4 dell'articolo 9, - prosegue il senatore Manca - sancisce che la durata del servizio civile è pari a quella del servizio militare, in contrasto - a suo avviso - con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, secondo la quale la durata del servizio civile potrebbe essere superiore di alcuni mesi rispetto al servizio militare per permettere agli obiettori di acquisire quelle conoscenze teoriche e capacità pratiche necessarie al servizio stesso. Occorre quindi modificare la norma prevedendo un periodo di formazione di tre mesi prima dell'inizio dell'attività operativa. Riguardo poi ai requisiti che devono possedere gli enti e le organizzazioni preposte all'utilizzazione degli obiettori, nulla si dice in ordine al possesso di strutture per la somministrazione di vitto e alloggio per gli obiettori, con la conseguenza che saranno impiegati soltanto quelli residenti nella sede dell'ente interessato e per un numero limitato di posti, esauriti i quali si verificherebbe la mancata precettazione di un gran numero di giovani per scadenza dei termini previsti. Prevedendo invece che gli enti debbano in ogni caso fornire vitto e alloggio si consentirebbe l'impiego di obiettori con criteri analoghi a quelli previsti per i militari di leva, assicurando maggiore flessibilità all'organizzazione e riducendo i rischi di collusione tra obiettori ed enti utilizzatori.

In conclusione il senatore Manca osserva che i rilievi da lui formulati sono tutti dettati dalla volontà di realizzare una riforma equa e capace di assicurare un giusto equilibrio tra il riconoscimento dell'obiezione e la salvaguardia dell'esigenza di difesa, perseguendo l'obiettivo di evitare favoritismi e furbizie a scapito dei giovani meno dotati culturalmente e socialmente che finiscono per essere i più penalizzati.

Dopo che il PRESIDENTE ha comunicato che il termine per la presentazione degli emendamenti all'obiezione di coscienza è fissato per giovedì 10 ottobre, prende la parola il senatore PELLICINI, il quale dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale non è pregiudizialmente contrario alla legge di riforma, ma si preoccupa da un lato di non compromettere lo strumento militare e dall'altro di evitare che la scelta di svolgere il servizio civile sostitutivo sia dettata non da motivazioni ideali, ma dalla volontà di evitare il servizio militare.

La riforma va poi inquadrata in una revisione organica della struttura delle Forze armate, ormai urgente, per dotare l'Italia di strumenti adeguati allo svolgimento dei sempre più impegnativi e delicati compiti di *peace-keeping*. A questo proposito, la sua parte politica è favorevole alla progressiva riduzione del reclutamento di leva e al corrispondente incremento dei volontari di carriera. È quindi auspicabile che il Parlamento affronti, quantomeno contestualmente all'obiezione di coscienza, la riforma del servizio di leva e l'istituzione del servizio civile nazionale.

Il senatore PALOMBO, dopo aver rilevato che i disegni di legge nn. 46, 78 e 223, di identico contenuto, riproducono il testo approvato dal Senato nella XII legislatura al quale si oppose fermamente il Gruppo di Alleanza nazionale, osserva che nell'articolo 1 si sancisce sostanzialmente la libera scelta per i cittadini tra il servizio civile e quello militare. Occorre rilevare che attualmente il compito di difendere la Patria, istituzionalmente attribuito alle Forze armate, è svolto da una struttura militare composta da 175.000 soldati di leva. Nei prossimi quindici anni si prevede una riduzione a 75.000 soldati di leva cui dovrà corrispondere un arruolamento di 75.000 volontari. Ad avviso della sua parte politica occorre evitare che la legge di riforma sull'obiezione possa ridurre tale disponibilità e il rischio che ciò avvenga è del tutto attuale se si considerano tutti i vantaggi connessi all'esercizio del diritto dell'obiezione di coscienza. Si prevede infatti che i cittadini che prestano il servizio civile godano degli stessi diritti di quelli che prestano il servizio militare di leva, che esso sia valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e sia valutato nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio previsto per il servizio di leva; se poi l'obietto non è impiegato entro un anno dalla presentazione della domanda viene posto in congedo ed ha la garanzia che in tempo di guerra non sarà chiamato a partecipare ad operazioni di carattere bellico. I suddetti vantaggi non mancheranno quindi di indurre i giovani a scegliere questo tipo di servizio, più per ragioni di convenienza che non per reali convinzioni ideali, determinando un incremento esponenziale delle domande di obiezione che metterà in crisi il nostro strumento militare con gravissime ripercussioni sul piano funzionale e politico.

Il senatore Palombo prosegue esprimendo perplessità sulle cause ostative previste all'articolo 2, specie laddove dispongono che non possano esercitare il diritto di obiezione di coscienza coloro che abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato. Tale disposizione a suo avviso accentuerà la sperequazione già esistente tra i giovani del nord e del sud, che in un'alta percentuale, a causa della drammatica mancanza di posti di lavoro, presentano la domanda per accedere ai ruoli delle forze di polizia e che si vedranno quindi impedita la possibilità di esercitare il diritto di obiezione. Ritiene inoltre del tutto insufficiente il finanziamento della legge rispetto all'incremento delle domande che senz'altro tale riforma comporterà: ne conseguirà che la mancanza di fondi sufficienti consentirà alla gran parte degli obiettori di essere messi in congedo. Ulteriori perplessità suscita l'assetto della struttura cui è demandata la gestione degli obiettori di coscienza.

Le suddette osservazioni evidenziano, ad avviso del senatore Palombo, il rischio che la riforma così come delineata nei disegni di legge in titolo possa paralizzare la capacità operativa delle nostre Forze armate. Il Gruppo di Alleanza nazionale si opporrà quindi all'approvazione dei disegni di legge in titolo, così come presentati, chiedendo in ogni caso che le autorità di Governo si assumano la responsabilità di garantire che tale riforma non comporti la riduzione della capacità operativa dello strumento militare.

Il senatore Palombo delinea infine le linee di riforma delle Forze armate che la sua parte politica intende perseguire. Occorre in primo luogo realizzare la riduzione progressiva dell'arruolamento di leva con il corrispondente aumento del reclutamento di volontari; va poi, sulla base della stessa legislazione vigente, raggiunta una equa compensazione tra i militari e gli obiettori. Infine è ormai urgente avviare una analisi di fattibilità relativa all'istituzione del servizio civile nazionale, valutando gli oneri per la sua organizzazione e gestione nonché il rapporto costi-benefici.

Il presidente GUALTIERI osserva che l'interessante e articolato intervento del senatore PALOMBO evidenzia aspetti problematici, connessi soprattutto al pregiudiziale collegamento che esso postula con il nuovo modello di difesa. A suo avviso, anche per tale ragione, occorre considerare il provvedimento in esame anche come una legge di transizione ed in tal senso, a suo parere, potrebbero essere formulate eventuali proposte emendative.

Il senatore AGOSTINI, giudicata assai brillante la relazione del senatore Loreto e preannunciata la presentazione da parte del proprio Gruppo di alcuni emendamenti, sottolinea che la oggettiva connessione tra i disegni di legge sull'obiezione di coscienza e la futura normativa sul servizio civile non può assolutamente far trascurare, anche ai fini dello svolgimento dei lavori, la loro netta e completa distinzione.

Intervengono poi brevemente il senatore BRUTTI e il presidente GUALTIERI i quali ribadiscono la netta distinzione esistente tra normativa sull'obiezione di coscienza, riguardante l'esercizio di un diritto soggettivo, e futura normativa sul servizio civile, afferente materia assai complessa e essenzialmente organizzativa.

Il senatore PALOMBO precisa poi che la sua parte politica riconosce l'esistenza di un diritto all'obiezione, ma è assai gravemente preoccupata per la penalizzazione che potrebbero subire le Forze armate da un indiscriminato e non razionalmente limitato esercizio di tale diritto.

Il senatore MANFREDI nel concordare, con molti degli intervenuti, che è opportuno non confondere con la organizzazione di un più generale servizio alla collettività la normativa sull'obiezione di coscienza, la quale peraltro è già esistente, anche se da perfezionare, invita la Commissione a riflettere che l'assoluta parità di condizione giuridica, che sembra perseguire l'articolo 1 del disegno di legge n. 46, non è raggiunta, perchè si instaura un palese squilibrio a tutto svantaggio dei giovani coscritti i quali, diversamente dagli obiettori, nè possono scegliere aree vocazionali nè hanno la sicurezza di svolgere il servizio nella propria regione.

Osservato poi che oggi i giovani, nella loro stragrande maggioranza, considerano l'obiezione di coscienza non una scelta profondamente maturata, ma semplicemente una mera alternativa al servizio militare, il senatore Manfredi sostiene che, per evidenti motivi di equità, oc-

correrebbe riconoscere ai soldati gli stessi diritti di cui godono gli obiettori.

Il senatore Manfredi condivide poi le preoccupazioni espresse dal senatore Palombo, il quale vede nella normativa in discussione il rischio di un pesante condizionamento per la funzionalità ed efficienza di tutte le Forze armate, sebbene ci siano sempre dei giovani che continuano a riconoscere nello svolgimento del servizio militare, come è il caso degli alpini, alti e positivi valori.

Il seguito della discussione generale è quindi rinviato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, C04ª, 0017º)

Il presidente GUALTIERI, nel riservarsi di articolare l'ordine del giorno della prossima settimana alla luce del calendario dei lavori dell'Aula, che non è stato ancora diramato, annuncia che in ogni caso intende dedicare almeno una seduta ciascuno ai temi dell'obiezione di coscienza, dei vertici militari e degli episodi di corruzione delle Forze armate.

La seduta termina alle ore 16,20.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

22ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti.**La seduta inizia alle ore 12,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1034) Misure in materia di immediato snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo

(Parere alla 1ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con osservazioni sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riferisce alla Commissione il senatore DE MARTINO Guido, sottolineando la notevole importanza del provvedimento in esame, che attua lo snellimento di numerose procedure amministrative concernenti in particolare gli enti locali. Osserva quindi che il disegno di legge, che contiene disposizioni in materia di stato civile, controlli e responsabilità per gli atti amministrativi, ordinamento degli enti locali, autonomia delle università, spettacolo ed in generale di semplificazione dell'attività amministrativa, rileva, per i profili di competenza, soprattutto con riferimento alle disposizioni in materia di personale contenute negli articoli 8 e 22 (primo comma).

Quanto all'articolo 8, esso prevede, tra l'altro, l'assunzione di dirigenti da parte dei comuni con contratti a tempo determinato. Precisa in proposito che le modificazioni alla normativa vigente ivi previste non danno luogo a obblighi nei confronti dei comuni, poichè esse si presentano come facoltà di cui gli enti locali possono disporre accollandosi gli oneri finanziari che eventualmente ne conseguono nell'ambito della loro autonomia amministrativa e finanziaria. Sarebbe in ogni caso opportuno ottenere chiarimenti in merito da parte del Tesoro.

Con riferimento all'articolo 22, ricorda che i limiti alle assunzioni negli enti locali sono attualmente stabiliti dal collegato alla finanziaria per il 1996 e ad essi erano attribuiti, nella relazione tecnica di quel

provvedimento, risparmi finanziari. Da questo punto di vista si dovrebbe giungere alla conclusione che le disposizioni dell'articolo 22 danno luogo ad oneri finanziari aggiuntivi. Tuttavia, occorre tener conto del fatto che una disposizione analoga a quella in esame è contenuta anche nel disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1997 all'esame della Camera dei deputati: sarebbe opportuno, pertanto, procedere ad una valutazione delle implicazioni finanziarie di quanto contenuto nella norma con riferimento a tale disegno di legge, sopprimendo contestualmente le disposizioni analoghe previste dall'articolo 22.

Ritiene opportuno, infine, ottenere chiarimenti dal Tesoro sull'effetto prodotto, in termini di gettito, dal comma 2 dell'articolo 25, nonché dalle disposizioni in materia di servizio di leva di cui all'articolo 20. Sembra, relativamente a tale ultima norma, che possano determinarsi oneri aggiuntivi per le amministrazioni interessate: sarebbe pertanto opportuno condizionare il parere di nulla osta su di essa alla precisazione che gli oneri sono posti a carico di tali amministrazioni nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Quanto agli emendamenti trasmessi, relativi ai primi dieci articoli del disegno di legge, si segnalano, in quanto comportano maggiori oneri privi di copertura, quelli l'1.18, l'1.5, l'1.4, l'1.0.3, il 2.5, il 4.2 (nuovo testo)B, il 4.0.2, l'8.0.1.

Sarebbe inoltre opportuno acquisire il parere del Tesoro sulle possibili implicazioni finanziarie dei seguenti emendamenti: 1.8, 1.10, 1.33, 1.35, 1.36, 1.0.2, 1.0.4, 3.7, 3.1, 3.3, 3.8, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.5, 4.13, 4.0.16, 4.0.26, 4.0.27, 4.0.50, 5.0.1, 6.8, 6.0.1, 7.0.2, 8.49, 8.54, 8.1, 8.3, 9.21, 9.60, 9.57, 9.46, 9.23, 9.44, 9.65, 9.39, 9.28, 9.42, 9.24, 9.85, 9.25.

Sui restanti emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario CAVAZZUTI osserva, con riferimento all'articolo 22, che vige una norma di carattere generale, in base alla quale le deroghe in materia di assunzione di personale sono ammesse soltanto per i comuni il cui bilancio sia in attivo o comunque non strutturalmente deficitario. Sottolinea inoltre che la norma in esame attribuisce ai comuni semplici facoltà restando in ogni caso esclusi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Relativamente all'articolo 20, dichiara di concordare con la proposta di parere favorevole condizionato formulata dal relatore.

Circa infine l'opportunità di sopprimere le disposizioni analoghe a quelle contenute nel disegno di legge collegato recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, concorda con il relatore sulla valutazione dell'1.18, dell'1.5, dell'1.4, dell'1.0.3, del 2.5, del 4.2 (nuovo testo)B, del 4.0.2 e dell'8.0.1. Secondo la valutazione del Tesoro comportano inoltre maggiori oneri non coperti gli emendamenti 1.35, 9.39 e 9.25. Sugli altri emendamenti dichiara di non avere osservazioni da formulare.

Il senatore IULIANO ritiene che l'emendamento 9.25 non determini conseguenze negative per il bilancio dello Stato.

Analoghe considerazioni svolge il senatore GUBERT sull'emendamento 9.39.

Il sottosegretario CAVAZZUTI ribadisce il parere contrario del Tesoro sui citati emendamenti.

I senatori GUBERT e IULIANO annunciano il proprio voto contrario su un'eventuale proposta di parere negativo sugli emendamenti 9.25 e 9.39.

Il senatore FIGURELLI ritiene opportuno inserire nel parere un'osservazione sul comma 2 dell'articolo 25, tendente a precisare che gli eventuali oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali sono a carico dei comuni interessati.

Il senatore MARINO, dopo aver rilevato che il disegno di legge in titolo, pur essendo stato qualificato come collegato alla manovra finanziaria, riveste prevalentemente carattere ordinamentale, si chiede se risulti applicabile ad esso il regime di ammissibilità degli emendamenti previsto in generale per i disegni di legge collegati.

Il PRESIDENTE chiarisce che la valutazione in merito all'ammissibilità degli emendamenti in esame è riservata alla Presidenza della Commissione che esamina il disegno di legge in sede referente e che la Commissione bilancio si limita ad esprimere, sugli emendamenti suddetti, il proprio parere.

Il relatore DE MARTINO Guido propone di formulare parere di nulla osta sul testo del disegno di legge, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 20 sia precisato che gli oneri sono posti a carico delle amministrazioni interessate nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, e nel presupposto che gli eventuali oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 25 restano a carico degli enti locali interessati. Osserva inoltre che sarebbe opportuna la soppressione delle disposizioni analoghe a quelle contenute nel disegno di legge collegato recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Quanto agli emendamenti, propone di formulare parere di nulla osta, ad eccezione che su quelli sull'1.18, sull'1.5, sull'1.4, sull'1.0.3, sul 2.5, sul 4.2 (nuovo testo)B, sul 4.0.2, sull'8.0.1, sull'1.35, sul 9.39 e sul 9.25, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione accoglie infine le proposte del relatore.

La seduta termina alle ore 13,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

22ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ANGIUS*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.**La seduta inizia alle ore 9,20.**IN SEDE REFERENTE***(1348) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Intervenendo per la replica, il relatore BONAVITA, dopo aver riassunto le questioni emerse nel corso del dibattito, chiede al Sottosegretario di chiarire l'orientamento del Governo in merito al possibile, ulteriore differimento del termine per la redazione dei bilanci di previsione per il 1997, anche in considerazione del necessario coordinamento con le disposizioni recate dalla manovra di bilancio per lo stesso anno. A suo giudizio, inoltre, le esigenze di coordinamento normativo si fanno più urgenti in relazione al disegno di legge di snellimento delle procedure amministrative che innova profondamente sulle regole di redazione dei bilanci.

Il relatore chiede, infine, il parere del Governo sulla richiesta - avanzata da più parti - di poter accorpare i residui dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di nuove opere pubbliche.

Intervenendo per la replica, il sottosegretario VIGNERI non esclude che le esigenze di coordinamento dei termini per la redazione dei bilanci di previsione per il 1997 con le disposizioni recate dalla manovra di bilancio possano comportare un ulteriore differimento del termine, fissato al 30 novembre 1996 dal decreto in esame. Assicura, invece, che la nuova modulistica predisposta per la redazione dei bilanci degli enti lo-

cali può essere utilizzata fin da adesso, non essendoci alcuna relazione logica o procedurale con le modifiche al decreto legislativo n. 77 del 1995 previste nel disegno di legge di snellimento delle procedure (disegno di legge n. 1034). Circa l'accorpamento dei residui dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di nuove opere pubbliche - rispondendo anche ad un breve intervento del senatore STANISCIÀ - ribadisce l'esistenza di ostacoli tecnico-contabili che rendono complessivamente troppo onerosa per la Cassa depositi e prestiti la gestione di tali residui. Per le ulteriori questioni sollevate nel corso del dibattito si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

29ª Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0013º)*

Il presidente OSSICINI dà conto di uno schema di calendario da lui predisposto per i lavori della Commissione nella prossima settimana, facendo presente peraltro che potrà essere costretto a modificarlo se interverranno modifiche a quello dell'Assemblea. Egli comunque si è ispirato all'obiettivo di giungere il più celermente possibile alla conclusione del dibattito sul disegno di legge n. 1124.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1124) Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Interviene nel dibattito il senatore MELE, il quale giudica positivamente la collocazione della norma sull'autonomia scolastica - l'articolo 15 del disegno di legge n. 1124 - nel quadro di una complessiva revisione dell'ordinamento statale, ispirata all'obiettivo di assicurare il migliore funzionamento delle istituzioni. D'altra parte, il testo in esame rappresenta solo l'inizio di un processo che dovrà necessariamente essere completato mediante successivi interventi. Nel dirsi poi convinto che l'auto-

nomia degli istituti non rappresenti la panacea per tutti i mali della scuola, ma che tuttavia possa svolgere un ruolo importante per il suo miglioramento, afferma che l'autonomia stessa non può essere intesa come frammentazione in senso atomistico del sistema scolastico, al di fuori di ogni possibile cornice di riferimento. Non vi è comunque alcuna cultura egemone da imporre, poichè, al contrario, il principio che va affermato con vigore è quello del pluralismo all'interno della scuola.

Sul tema della parità, egli è dell'avviso che sia inopportuno affrontarlo nella presente sede, poichè il testo ora in discussione attiene alla scuola pubblica; quel tema andrà comunque affrontato senz'altro allorchè si farà la necessaria legge, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti in materia dalla Costituzione.

Tornando all'articolo 15, giudica efficace lo strumento proposto per introdurre l'autonomia - un regolamento governativo - a patto che esso sia affiancato da forme di verifica periodica da parte del Parlamento. Onde evitare poi il paventato rischio di atomizzazione del sistema scolastico, occorrerà avviare fin d'ora un'ampia riflessione sugli organi collegiali, il cui rinnovamento deve collocarsi in parallelo all'introduzione dell'autonomia. Infine si sofferma in termini problematici sul comma 13, concernente le tasse scolastiche e, richiamandosi all'intervento del senatore Bergonzi, afferma a sua volta la necessità che non venga meno il principio perequativo cui deve ispirarsi l'ordinamento della scuola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

30ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI

Interviene il ministro dei lavori pubblici Di Pietro ed il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1219) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1996, n. 444, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 1º ottobre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.0.1.

I senatori FALOMI e DE CORATO ritirano gli emendamenti 1.1 e 1.2, mentre l'emendamento 1.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore. Analogamente, sempre per assenza dei presentatori, viene dichiarato decaduto l'emendamento 2.0.1 (il presidente PETRUCCIOLI, a tale riguardo, avverte che avrebbe comunque invitato i presentatori a ritirare questo emendamento perchè incidente su materie oggetto dei disegni di legge nn. 1021 e 1130, già all'esame da parte della Commissione).

Si passa all'illustrazione dei subemendamenti all'emendamento 1.0.1X (dopo che si è convenuto, su proposta del senatore BALDINI, di rinviarne la votazione ad altra seduta).

Il sottosegretario LAURIA illustra i subemendamenti 1.0.1X/1, 1.0.1X/9 e 1.0.1X/14.

Il senatore ROGNONI illustra i subemendamenti 1.0.1X/2, 1.0.1X/3, 1.0.1X/4, 1.0.1X/8 e 1.0.1X/13.

Il senatore DE CORATO fa proprio il subemendamento 1.0.1X/5 e illustra l'1.0.1X/6.

Dopo che il senatore ERROI ha dato conto del subemendamento 1.0.1X/7, il senatore BOSI illustra i subemendamenti 1.0.1X/10, 1.0.1X/11 e 1.0.1X/15. Infine, il senatore SEMENZATO dà per illustrato il subemendamento 1.0.1X/12.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1275) Disposizioni in materia di realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica Amministrazione

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore VEDOVATO, osserva preliminarmente che il disegno di legge in esame ha una notevole portata innovativa, per l'obiettivo dichiarato di attivare, nelle opere pubbliche, capacità imprenditoriali e risorse economiche private. La situazione dell'industria delle costruzioni in Italia è nota: i dati macroeconomici segnalano un evidente stato di crisi, determinato da una serie di fattori (crisi del mercato, inadeguatezza dell'organizzazione aziendale, incertezza del quadro normativo e concorrenza internazionale). A ciò si somma, con effetti ancor più negativi, lo stato di paralisi in cui versa l'intervento pubblico nel comparto dell'edilizia residenziale.

Ora, la ristrettezza delle risorse pubbliche e l'esigenza di dotare il paese di efficienti infrastrutture motivano scelte politiche che rendano possibile il ricorso al finanziamento privato. Introdurre nel nostro paese il ricorso al *project financing* rappresenta un elemento di forte novità e dinamismo. Sino ad ora infatti la parte pubblica si è sempre assunta tutti i rischi nella realizzazione delle opere, secondo uno schema che deprime l'imprenditorialità, perchè induce l'impresa ad occuparsi solo della fase della costruzione, sottovalutando quella della progettazione. Per questo, l'introduzione del *project financing* può produrre un ampliamento del mercato delle costruzioni grazie all'accesso al mercato finanziario ed impone alla imprenditoria italiana un ripensamento delle proprie strategie aziendali. Si tratta di invertire lo schema: il privato si propone come finanziatore dell'opera (da cui ritiene di poter ricavare una redditività) e ritiene quindi di poter reperire sufficienti finanziamenti sul mercato dei capitali. Così facendo, la mano pubblica offre ai privati una opportunità e si libera da gran parte dei rischi che vengono ripartiti tra soggetti promotori, costruttori, finanziatori e gestori.

Anche per le banche si apre un capitolo nuovo: esse devono passare dal finanziamento dell'impresa a quello del progetto, che dovranno pertanto valutare accuratamente e così non potranno più essere presi in considerazione progetti troppo generici e indeterminati. L'esecuzione dell'opera dovrà essere più accurata e tempestiva, per non scaricare oneri sulla gestione.

In questo quadro, è indispensabile accelerare il processo di riforma della pubblica amministrazione, in quanto essa deve diventare un inter-

locutore affidabile. Le operazioni per le quali si prospetta l'utilizzo della opportunità prevista dal disegno di legge sono tutte quelle iniziative di opere pubbliche per le quali un soggetto privato valuta la possibilità di avere assicurati i flussi di cassa in grado di remunerare il capitale di rischio e rimborsare i finanziamenti ottenuti. Gli ambiti di interesse della pubblica amministrazione sono numerosi: autostrade, ponti a pedaggio, parcheggi, aeroporti, porti, centri intermodali, reti di telecomunicazioni, trasporti di massa, reti di distribuzione di pubblici servizi.

Nel merito, il provvedimento si presenta snello, recando solo cinque articoli (sarebbe peraltro opportuno inserire una disposizione che richiami esplicitamente l'applicabilità della legge Merloni per gli aspetti procedurali da esso non disciplinati).

Lo schema procedimentale prevede tre fasi: la presentazione della proposta (che deve contenere uno studio di inquadramento territoriale, un progetto preliminare e un piano economico-finanziario asseverato da banche); la valutazione della proposta da parte delle amministrazioni; la indizione della licitazione privata o alternativamente l'invito a redigere il progetto definitivo. Si riafferma il principio che la programmazione delle opere e la pianificazione del territorio rimangono pienamente nel potere della pubblica amministrazione. La procedura si applica a tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 109 del 1994. Va però osservato che l'applicazione dell'articolo 14 della legge Merloni è al momento sospesa, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento che non è stato ancora emanato. Inoltre, il disegno di legge non precisa se le proposte presentate in un determinato anno debbano riferirsi alle opere previste per l'anno stesso nell'ambito della programmazione triennale, oppure se possono essere riferite ad opere previste indifferentemente in ciascuno degli anni compresi nel triennio.

Dovranno poi essere chiariti taluni aspetti di coordinamento con la legge Merloni, con riguardo ad esempio alla questione dei prezzi e delle tariffe.

Il provvedimento contiene un rinvio al regolamento attuativo della legge n. 109 e nelle more ad un apposito decreto ministeriale per quanto concerne l'individuazione dei requisiti soggettivi richiesti e indica negli stessi soggetti che possono partecipare agli appalti per opere pubbliche i possibili promotori. Si realizza una specifica soggettività del progetto a cui corrisponde anche una specificità economico-finanziaria-gestionale dell'iniziativa. D'altra parte la scelta di costituire società di progetto, aventi per oggetto sociale la realizzazione e la gestione, è nell'interesse dei soggetti partecipanti a non esporre l'indebitamento sul proprio stato patrimoniale e consente la costituzione di società miste pubbliche e private ed è quindi elemento di garanzia sia per l'amministrazione concedente che per i finanziatori.

L'articolo 2 andrebbe forse integrato con la esplicita previsione della fattispecie della mancata valutazione positiva della proposta con l'esclusione, nel caso, di ogni onere a carico dell'amministrazione.

Rispetto al quadro normativo delineato dalla legge n. 109, si evidenzia un forte elemento di discontinuità nella fase di aggiudicazione. Il promotore infatti con la propria proposta si vincola all'esecuzione del progetto e alla gestione dell'opera per il caso in cui non vi siano altre offerte in gara e contemporaneamente acquisisce un diritto di prelazione

per il caso in cui vi siano altre offerte. Si offre un elemento di preferenza, senza pregiudizio per l'amministrazione, al soggetto che si sia impegnato in una operazione progettuale e promozionale complessa e delicata che vedrebbe quindi premiata la capacità di iniziativa. La licitazione diventa una verifica della risposta del mercato ma, in sostanza, con l'approvazione della proposta, il promotore ha ottenuto una «preaggiudicazione sub condizione».

Il relatore conclude ricordando che le disposizioni contenute nella legge Merloni, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge stessa, non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni.

Preliminarmente all'inizio della discussione generale, interviene il ministro DI PIETRO, il quale riconosce che effettivamente occorrerà meglio precisare il rapporto tra questo provvedimento e la legge n. 109. Coglie anche l'occasione per avvisare che il regolamento è attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che sta ultimando i suoi lavori, mentre la circolare applicativa della stessa legge n. 109 è ormai prossima alla diramazione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1219**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «è consentito ai soggetti», inserire la seguente: «privati».

1.1

FALOMI

Al comma 1, dopo le parole: «...alla data del 27 agosto 1996 la prosecuzione dell'esercizio», inserire le parole: «della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e locale fino al 27 agosto 1997» e sopprimere le successive lettere: «a)» e «b)».

1.2

DE CORATO, BORNACIN, MEDURI, RAGNO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del sistema radiotelevisivo privato, il comma 4 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è sostituito da seguente:

“4. Le concessioni in ambito nazionale riguardanti sia la radiodiffusione televisiva che sonora, rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni, non possono superare il 20 per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di due”.

2. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 i titolari delle concessioni devono adeguarsi ad essa entro il 1° gennaio 1998. In caso contrario, a tale data la concessione è revocata di diritto e gli impianti vengono disattivati».

1.0.1

SEMENZATO

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (*Perseguimento di posizioni monopolistiche o dominanti*). -

1. Sono illeciti e vietati tutti gli atti, combinazioni di atti e comportamenti di imprenditori, anche singoli, che realizzino o tendino a realizzare, anche tramite le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 5, l'acquisto di una posizione monopolistica o comunque dominante in misura tale da consentire l'abuso, od anche se a cagione di tale posizione, ovvero del potere economico sul mercato di riferimento o su una sua parte sostanziale, ovvero su una parte rilevante dell'economia nazionale pr l'esistenza di gruppi conglomerati di imprese diversificate, sia gravemente e durevolmente limitata la libera iniziativa economica ovvero pregiudicati i benefici e le possibilità di scelta di cui godono i consumatori nelle normali condizioni di mercato. È comunque illecito e vietato ogni atto, ogni combinazione di atti, ogni pratica o comportamento di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione monopolistica o comunque dominante.

2. Detiene una posizione dominante ovvero un potere economico sul mercato l'impresa che non ha concorrenti o che, comunque, non è soggetta ad un'efficace concorrenza effettiva o potenziale sul mercato ovvero che ha un'obiettiva supremazia sui propri concorrenti, potendo tenere comportamenti indipendenti dal normale condizionamento di concorrenti, fornitori e consumatori, senza subire conseguenze economiche pregiudizievoli.

3. Detengono collettivamente una posizione dominante ovvero in potere economico, le imprese che si trovano congiuntamente nelle situazioni di cui al comma 2, senza che esista tra loro una concorrenza apprezzabile.

4. Ai fini delle valutazioni relative ai commi 2, e 3, devono in particolare essere presi in considerazione, con riferimento all'impresa o alle imprese interessate, la quota parte di mercato detenuta, i collegamenti con altre imprese derivanti da accordi o dall'appartenenza al medesimo gruppo di imprese, le disponibilità economiche e finanziarie, il grado di integrazione verticale nel processo produttivo e distributivo, la disponibilità di conoscenze tecnologiche o di diritti della proprietà industriale ed intellettuale, la capacità di accedere ai mercati di beni, servizi e tecnologie, l'esistenza e la rilevanza di barriere all'entrata di altri concorrenti nel mercato di riferimento. Inoltre, devono essere considerate le caratteristiche strutturali del mercato di riferimento e degli altri mercati eventualmente interessati, l'impatto della concorrenza effettiva o potenziale, la posizione dei concorrenti, dei fornitori e degli utilizzatori e le loro disponibilità

economiche e finanziarie, la generale evoluzione del progresso tecnologico e degli scambi commerciali.

5. Al fine di individuare il mercato di riferimento, ovvero la sua parte ritenuta sostanziale, si deve considerare l'ambito di attività delle imprese, con riguardo all'area geografica, sia ai beni o ai servizi prodotti o distribuiti, tenendo presenti le barriere fattuali o legali, incidenza dei posti, gli usi e le abitudini dei consumatori, l'eventuale fungibilità con altri beni o servizi.

6. L'esistenza di una posizione dominante è presunta, salvo prova contraria, quando una sola impresa ovvero più imprese del medesimo gruppo che svolgono attività analoga detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 40 per cento. L'esistenza di una posizione dominante, è altresì presunta, salvo prova contraria, quando più imprese che si trovino nelle condizioni di cui al comma 3, detengono una quota parte del mercato di riferimento pari almeno al 60 per cento».

2.0.1

CASTELLI, CECCATO

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Direttive comunitarie)

1. Su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i regolamenti per l'attuazione:

a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni già liberalizzati;

b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale;

c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni;

d) della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali;

e) della direttiva 94/46/CE, che modifica la direttiva 88/301/CEE e la direttiva 90/388/CEE in particolare in relazione alle comunicazioni via satellite.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 si riconosce:

a) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali;

b) il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di installare reti di telecomunicazioni;

c) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste dalla legge.

3. I regolamenti di cui al presente articolo stabiliscono, secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, procedure per:

a) riservare le bande di frequenza nelle gamme 1740-1785 MHz e 1835-1880 MHz al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che le attribuisce al servizio di comunicazione numerico DCS 1800 per l'esple-

tamento da parte delle imprese che esercitano il servizio pubblico radio-mobile di comunicazione GSM e di altre imprese, scelte mediante gara;

b) attivare i sistemi DECT (*digitale european cordless telecommunication*) e di telefonia satellitare nonché, relativamente al servizio DECT, stabilire le misure atte a garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento nel mercato degli operatori;

c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali, con graduale liberazione delle frequenze dei sistemi analogici, in attuazione della direttiva comunitaria 87/372;

d) ripartire gli oneri derivanti dalla dismissione di servizi da parte del Ministero della difesa tra le imprese autorizzate a gestire tali servizi;

e) disciplinare i servizi di telecomunicazioni nell'ambito di un fondo.

4. I regolamenti di cui al presente articolo determinano le misure sanzionatorie e cautelari per le trasgressioni delle norme secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'esercizio abusivo è punito con ammenda non superiore al 20 per cento del fatturato;

b) la trasgressione di disposizioni regolamentari è punita con ammenda non superiore al 10 per cento del fatturato;

c) la trasgressione di disposizioni amministrative e di clausole convenzionali è punita con ammenda non superiore al 5 per cento del fatturato;

d) l'irrogazione di sanzioni è preceduta da contestazioni degli addebiti e da udienza;

e) l'irrogazione delle sanzioni può essere preceduta o accompagnata da ordini di sospensione e di rimozione e da sequestro.

1.0.1X (Nuova formulazione)

IL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.0.1X

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente al comma 3, lettera b), dell'articolo 1-bis, sostituire le parole da «i sistemi DECT» fino alle parole: «stabilire» con le seguenti: «il sistema DECT, stabilendo».

1.0.1X/1

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera c), aggiungere le seguenti parole: «per l'uso del suolo pubblico e l'utilizzazione dello spettro radioelettrico».

1.0.1X/2

ROGNONI, FALOMI

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: «per l'espletamento da parte delle imprese» sino a: «scelte mediante gara» con le seguenti: «per il suo espletamento da parte sia delle imprese scelte mediante gara, sia delle imprese che esercitano il servizio pubblico radiomobile di comunicazione GSM;».

1.0.1X/3

FALOMI, ROGNONI

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «al servizio DECT» sino alla fine della lettera con le seguenti: «ai servizi DCS 1800 e DECT, stabilendo le misure idonee per garantire per un sufficiente periodo di tempo l'ingresso e il consolidamento degli operatori nel mercato;».

1.0.1X/4

FALOMI, ROGNONI

Sopprimere la lettera c) del comma 3.

1.0.1X/5

CAMBER

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali secondo le verifiche di mercato tenendo presente le esigenze degli utenti».

1.0.1X/6

DE CORATO, RAGNO, BORNACIN, MEDURI

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) riallocare le bande di frequenza per i servizi di comunicazioni mobili e personali secondo le verifiche di mercato tenendo presente le esigenze degli utenti».

1.0.1X/7

ERROI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da: «con graduale» sino a: «direttiva comunitaria 87/372» con le seguenti: «coerentemente con la direttiva comunitaria 87/372, secondo le verifiche del mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti».

1.0.1X/8

ROGNONI, FALOMI

Alla lettera c), comma 3, sostituire le parole da: «con graduale» alle parole: «direttiva comunitaria 87/372», con le seguenti: «coerentemente con le indicazioni comunitarie, secondo le verifiche di mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti».

1.0.1X/9

IL GOVERNO

Alla lettera c), comma 3, sostituire le parole da «con graduale» alle parole: «direttiva comunitaria 87/372», con le seguenti: «coerentemente con le indicazioni comunitarie, secondo le verifiche di mercato e tenendo presenti le esigenze degli utenti».

1.0.1X/10

BOSI, FIRRARELLO

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «in attuazione della direttiva comunitaria 87/372».

1.0.1X/11

BOSI, FIRRARELLO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.0.1X/12

SEMENZATO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

1.0.1X/13

ROGNONI, FALOMI

All'articolo 1-bis, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«f) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire il verificarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio».

1.0.1X/14

IL GOVERNO

All'articolo 1-bis, comma 3, aggiungere la seguente lettera:

«f) prevedere un periodo temporale di attivazione sul territorio del servizio DCS 1800 da parte dei concessionari e, comunque, misure tali da garantire il verificarsi di condizioni di effettiva concorrenza nel mercato del predetto servizio».

1.0.1X/15

BOSI, FIRRARELLO

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

26ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Borroni.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1377) Sanatoria degli effetti prodotti dall'articolo 18 dei decreti-legge 23 settembre 1994, n. 548, 25 novembre 1994, n. 648, 26 gennaio 1995, n. 23, e 27 marzo 1995, n. 87, non convertiti in legge, in materia di giudizio di idoneità per i ricercatori in servizio presso gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; de Ghislanzoni Cardoli; Nardone e Tattarini

(Discussione e rinvio)

Il presidente SCIVOLETTO ricorda preliminarmente che il testo in discussione, derivante dall'unificazione di tre disegni di legge di iniziativa parlamentare ed approvato con il sostanziale accordo della 12ª Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento, corrisponde a due emendamenti, già esaminati in relazione a decreti-legge di competenza della Commissione, che aveva già manifestato un orientamento favorevole su tale vicenda che coinvolge i ricercatori del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione in Commissione, precisa che nella seduta odierna si potranno svolgere la discussione generale e le repliche, mentre occorre attendere i pareri di competenza della 1ª e 5ª Commissione, cui ha già segnalato l'esigenza di un esame tempestivo.

Il relatore PIATTI ricorda preliminarmente come la questione affrontata nel provvedimento (corrispondente a due emendamenti di identico tenore ad iniziativa sua e del senatore Cusimano) sia stata positivamente definita in Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento, al fine di fare salvi gli effetti giuridici ed economici di alcune disposizioni

(inserite nei vari decreti-legge, reiterati e mai convertiti in materia di AI-MA) con le quali si forniva la soluzione alla assurda situazione dei quasi 150 ricercatori degli Istituti nazionali di ricerca e sperimentazione agraria (IRSA) del Ministero. Il relatore richiama quindi sinteticamente le varie tappe della vicenda connessa alle modalità applicative del contratto nazionale per il comparto per la ricerca (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 1987) che aveva previsto il passaggio alla seconda fascia di professionalità per tali ricercatori, previo giudizio di idoneità; peraltro - prosegue il relatore - in seguito ad un ricorso accolto dal Consiglio di Stato tale passaggio fu annullato, per la mancanza di un regolamento specifico. Dopo essersi ulteriormente soffermato sulle ulteriori fasi della vicenda (che ha visto l'intervento anche della Corte dei conti), precisa che nel 1994 vengono emanati i decreti di annullamento del giudizio di idoneità, con gravissime ripercussioni, di natura economica e di carriera, per i ricercatori stessi, cui peraltro non può essere fatta risalire alcuna responsabilità per una situazione giuridica contraddittoria e confusa. Dopo aver ricordato che il Governo aveva già identificato una soluzione normativa con un emendamento riferito ad un decreto-legge non convertito, auspica che il provvedimento (che non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato) possa essere tempestivamente approvato con l'accordo di tutte le parti politiche.

Si apre la discussione generale

Il senatore CUSIMANO, nel condividere l'impostazione del relatore, dichiara che il suo Gruppo concorda sull'esigenza di una tempestiva definizione di una vicenda, che costituisce un atto di giustizia verso i ricercatori degli IRSA. Dopo avere ricordato che la Commissione ha più volte preso in considerazione il problema, attraverso alcune distinte proposte emendative (di cui una di sua iniziativa), dà atto ai colleghi della Camera dei deputati di avere identificato un percorso celere per risolvere una vicenda che si trascina da anni, definendo un quadro giuridico certo per la posizione dei ricercatori; auspicando una sollecita definizione dell'esame, preannuncia il voto favorevole.

Il senatore GERMANÀ, nel preannunciare il proprio voto favorevole, sottolinea che andrebbero identificate anche le ragioni (probabilmente legate a malfunzionamenti burocratici) che hanno determinato la paradossale richiesta a carico dei ricercatori.

Il senatore BUCCI sottolinea il danno che, per effetto di tale «triste storia», è derivato non solo ai ricercatori, ma alla stessa Amministrazione pubblica, tenuto conto del carattere assai delicato dell'attività di ricerca: preannuncia pertanto, come già dichiarato dal senatore Germanà, il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia, esprimendo l'auspicio che una tale situazione non abbia mai più a verificarsi.

Il senatore BIANCO dichiara il proprio voto favorevole al provvedimento, con l'auspicio che si possa procedere tempestivamente a porre in essere iniziative di potenziamento della ricerca agricola, in linea con le esperienze europee.

Il senatore BEDIN esprime la soddisfazione del Gruppo del Partito Popolare per la definizione della situazione in cui versano i ricercatori, sottolineando l'apporto positivo e tempestivo dato dal Parlamento alla soluzione.

Il senatore DE GUIDI manifesta apprezzamento per la conclusione positiva di una vicenda che ha interessato un così grande numero di ricercatori, constatando con favore l'orientamento concorde della Commissione.

Il senatore MINARDO si associa alle dichiarazioni del senatore Cusimano, preannunciando il proprio voto favorevole.

Nessun altro chiedendo di parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore PIATTI, in sede di replica, prende atto con piacere dell'orientamento favorevole concordemente espresso da tutte le parti politiche, ricordando che in sede di esame del provvedimento collegato (che contiene alcune disposizioni per il riordino del settore della ricerca), potrà essere affrontato più in profondità il tema del potenziamento e del riordino amministrativo di tale comparto.

Il sottosegretario BORRONI esprime profonda soddisfazione per l'andamento del dibattito e per le posizioni espresse dai vari Gruppi.

Il PRESIDENTE ricorda che, non appena perverranno i prescritti pareri, sarà possibile procedere al voto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1229) Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 456, recante istituzione dell'Ente tabacchi italiani

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.

Il senatore CUSIMANO ricorda la richiesta già avanzata di procedere alle audizioni delle organizzazioni sindacali.

Il Presidente SCIVOLETTO ribadisce che, essendo il decreto assegnato in sede consultiva, la Commissione deve concentrare l'esame sui profili di competenza. Informa inoltre che nelle giornate del 24 e 25 settembre scorso la Commissione finanze ha già proceduto alle audizioni delle undici organizzazioni e rappresentanze sindacali e di categoria (SNAMS-CISAL, CISNAL, DIRSTAT Monopoli di Stato, F.I.T., Rappresentanze Sindacali di base, A.GE.MO.S., CGIL, UIL, CISL, CONFSAL, ANDAMS).

Il senatore CUSIMANO, nel ribadire le ragioni sottese alla richiesta di audizione, specifica che molte organizzazioni ascoltate dalla 6ª Commissione hanno espresso un orientamento nettamente contrario al contenuto del provvedimento; ricorda altresì che nel disegno di legge finanziaria è inserito un accantonamento di 150 miliardi per gli interventi di cassa integrazione per tali dipendenti, il che fa presagire come tale vicenda potrà concludersi. Preannuncia pertanto che – qualora la maggioranza intenda procedere alla votazione sul parere senza esperire le richieste audizioni – il suo Gruppo esprimerà un voto nettamente contrario al decreto.

Il senatore CAMO sottolinea il carattere contraddittorio del provvedimento che prevede il passaggio dell'attuale Azienda ad un altro ente pubblico, che verrà poi privatizzato, facendo rilevare come ciò non si configuri come una vera operazione di privatizzazione; nell'associarsi alla richiesta di audizioni, preannuncia – nel caso in cui non vi si proceda – un voto contrario.

Il senatore BUCCI sottolinea che l'esame dei dati di mercato solleva degli interrogativi sul futuro dell'Azienda anche per il peso rilevante di grosse multinazionali; esprime peraltro perplessità sull'*iter*, piuttosto confuso, scelto dal Governo per arrivare alla privatizzazione e ritiene opportuno lo svolgimento delle audizioni, per meglio comprendere la situazione del personale; preannuncia, in caso contrario, un voto negativo.

Il senatore SARACCO si sofferma sulla complessa situazione economica dell'Azienda, che ha di recente perso quote di mercato e si presenta «un pò in disarmo». Dopo aver valutato che potrebbe tradursi in un eventuale errore politico l'appostamento dei 150 miliardi, ribadisce che il percorso in due tempi, delineato dal Governo per la privatizzazione, consente una valutazione serena e approfondita e preannuncia pertanto un voto favorevole.

Il senatore PETTINATO, nel ribadire come non siano chiari i profili di competenza della Commissione (forse più che altro legati alle vicende delle saline) ribadisce che all'istruttoria dei problemi, attraverso le audizioni richiamate dal Presidente, ha già proceduto la Commissione competente nel merito, ove sta maturando un orientamento favorevole ad apportare alcune correzioni al testo (nel senso, ad esempio, di prevedere un Consiglio di amministrazione al posto dell'amministratore unico); ritiene pertanto che eventuali rilievi e proposte più opportunamente potranno essere fatte valere nella fase di emendamento al provvedimento in sede di Commissione finanze.

Il senatore PIATTI, nel concordare con il senatore Pettinato, ritiene che le preoccupazioni comprensibili per il personale non possano però prescindere da una logica di mercato. Nel ribadire pertanto che il confronto con le organizzazioni di categoria debba svolgersi nella sede della Commissione di merito, dà conto degli orientamenti emendativi in ordine al regime transitorio, ribadendo che lo stanziamento inserito nel di-

segno di legge finanziaria va visto come clausola di garanzia a favore dei lavoratori.

Il senatore FUSILLO, nel dichiarare di non comprendere le perplessità espresse, condivide le ragioni alla base del provvedimento, che delinea una tappa intermedia per la privatizzazione, il che costituisce una forma di garanzia per le comprensibili esigenze espresse dal personale.

Il senatore MINARDO, nel condividere la richiesta di audizioni, esprime forte preoccupazione per la sorte del personale e denuncia la posizione contraddittoria del Governo, che ora sarebbe a favore del Consiglio di amministrazione.

Il relatore MARINI, ricordato che la nascita del Monopolio era legata sia al prezzo politico del sale e del chinino sia al gettito derivante dai tabacchi (ragioni oramai venute meno), stigmatizza la grave situazione finanziaria dell'Azienda, aggravata dagli effetti dell'accordo stipulato con la *Philip Morris*. Nel dichiarare di ritenere preferibile la scelta dell'amministratore unico e adeguata la tappa intermedia di un anno per poter poi procedere alla privatizzazione, ribadisce la propria proposta di parere favorevole.

Il presidente SCIVOLETTO fa conclusivamente osservare che le audizioni (già svolte dalla Commissione di merito) sono inopportune, giacché si tratterebbe di audire le medesime organizzazioni e sottolinea che neanche la 11ª Commissione ha ritenuto di dovervi procedere, ribadendo l'esigenza di attenersi ai profili di stretta competenza.

Si passa al voto della proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, conferendogli il mandato di trasmetterlo alla 6ª Commissione.

Il senatore GERMANÀ informa la Commissione e il rappresentante del governo che, nel suo collegio, si è verificato un omicidio che appare connesso alla nota truffa relativa alle «51 giornate agricole»; nel segnalare l'esigenza di un tempestivo accertamento di tale grave episodio criminale, segnala l'opportunità che la Commissione, attraverso un comune strumento di indirizzo, sottoponga tale importante questione all'attenzione del Governo.

Il PRESIDENTE, nel ricordare come tali questioni possano essere oggetto anche di strumenti di sindacato ispettivo, invita il senatore GERMANÀ a raccogliere tutti i dati in suo possesso per un'eventuale iniziativa da intraprendere in tal senso.

La seduta termina alle ore 15,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

36ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario PIZZINATO risponde all'interrogazione n. 3-00044 del senatore Mulas, rilevando in primo luogo che l'interrogante ha evidenziato l'esiguità del finanziamento assegnato per l'anno 1996 alla Regione Sardegna in sede di ripartizione delle risorse a carico del Fondo per l'occupazione. In particolare viene richiamato il contenuto di un incontro svoltosi presso la Presidenza della Giunta regionale della Sardegna il 3 aprile 1996, nel corso del quale esponenti del Governo e della Giunta regionale affrontarono, tra l'altro, il problema della assegnazione dei fondi, prospettando una possibile distribuzione delle risorse. Al riguardo, nell'interrogazione si manifesta perplessità circa le iniziative concrete che hanno fatto seguito alle dichiarazioni di intenti in quella sede esplicitate.

Va rilevato preliminarmente che gli scostamenti rilevati sull'entità dei finanziamenti non sono da ascrivere ad una mutata prospettiva in materia occupazionale, poichè uno degli obiettivi primari dell'azione di Governo - tenendo sempre presente la priorità costituita dal lavoro e dall'integrazione europea - consiste nell'incrementare le opportunità di lavoro, sulla base dell'Accordo stipulato con le parti sociali il 24 settembre, attraverso la predisposizione di strumenti innovativi, il rilancio di quelli già esistenti e la previsione di investimenti che dovrebbero ammontare annualmente attorno ad una cifra pari a lire 5 mila miliardi, come risulta dalla manovra di finanza pubblica per il 1997. In tale contesto, la gestione della politica dei lavori socialmente utili costituisce un impegno prioritario dell'Amministrazione, in particolare nelle aree dove

maggiore è la concentrazione di lavoratori fuoriusciti dal processo lavorativo che non hanno più la possibilità di fruire di ammortizzatori sociali, nonché nelle aree con elevati tassi di disoccupazione di lunga durata.

Con il rifinanziamento del Fondo per l'occupazione previsto dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510 - che reitera il decreto-legge n. 404, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali - nella misura di 350 miliardi per l'anno 1996, destinati prevalentemente all'attivazione di lavori socialmente utili, si è operato per sopperire agli oggettivi problemi di copertura finanziaria indotti dalla molteplicità delle situazioni interessate, anche sulla base di quanto è emerso dalla riunione tenutasi l'11 settembre con i rappresentanti delle Regioni.

In sede ministeriale, inoltre, è stato predisposto il decreto di ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dall'integrazione del sopra citato Fondo, e sono state attentamente considerate le criticità delle diverse realtà locali, assicurando peraltro la copertura finanziaria di tutti i progetti già avviati per gli anni 1995 e 1996. Il decreto tiene conto anche dei dati forniti dagli uffici del lavoro circa i progetti per lavori socialmente utili approvati nel 1996, per i quali è richiesto il finanziamento a carico del Fondo per l'occupazione.

Per quanto concerne la Regione Sardegna, con i decreti ministeriali del 6 maggio e del 27 giugno 1996 sono stati assegnati rispettivamente, per il corrente esercizio, 9.814 milioni di lire e 1.822 milioni come ulteriore ripartizione. Con la suddivisione di risorse sopra richiamata, inoltre, è stato assegnato alla Sardegna un ulteriore finanziamento per lire 16,6 miliardi, 5 dei quali destinati ad assicurare la copertura finanziaria a progetti già avviati nel biennio 1995-96, e il rimanente destinato ad altri progetti: i dati relativi sono contenuti in una tabella che il rappresentante del Governo illustra brevemente e consegna poi alla Presidenza della Commissione. Proseguendo nell'esposizione, il Sottosegretario richiama l'attenzione su alcune disposizioni recate dal decreto-legge n. 510 in materia di lavori socialmente utili: viene previsto che almeno il 15 per cento dei fondi assegnati alle singole Commissioni regionali venga destinato ai progetti che vedono impegnati i disoccupati di lunga durata, per venire incontro alle aspettative dei soggetti precedentemente esclusi o solo parzialmente inclusi dalla precedente normativa. Un altro aspetto qualificante riguarda la possibilità per i soggetti promotori di costituire società miste, a condizione che l'organico delle stesse sia composto, in misura percentuale prefissata, da lavoratori ovvero da soggetti aventi titolo ad essere avviati ai lavori socialmente utili, potendo questi ultimi costituirsi in cooperative che partecipano alle sopra citate società. Ci si propone in tal modo di assicurare il reimpiego dei lavoratori in uscita dai lavori socialmente utili e dei disoccupati di lunga durata, assicurando al tempo stesso la crescita qualitativa delle attività poste in essere. È stata inoltre prevista la facoltà per gli stessi soggetti promotori, di stipulare, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, con le predette società miste, convenzioni o contratti di durata non superiore a 36 mesi, aventi ad oggetto esclusivamente attività similari rispetto a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti.

La realizzazione di lavori di pubblica utilità risponde peraltro ad una logica volta a stimolare la crescita della domanda nel mercato del lavoro attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali, capaci di autosostenersi.

Va altresì rilevato che con il comma 23 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 si impegna il Ministro del lavoro a riferire semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti sull'utilizzo dei lavoratori, al fine di consentire alle Camere di esercitare le funzioni di controllo loro spettanti. Una prima nota informativa, sia pur parziale, è stata trasmessa in questi giorni alle Presidenze delle Commissioni. Degli 82.666 lavoratori impegnati in tutta Italia alla fine di giugno nei progetti regionali per lavori socialmente utili, 2.963 erano attivi per la realizzazione di progetti nella Regione Sardegna, ai quali occorre aggiungere gli 11.655 lavoratori impegnati in tale regione nei progetti socialmente utili a carattere nazionale.

In conclusione il Sottosegretario ricorda che nell'Accordo per il lavoro recentemente siglato tra il Governo e le parti sociali si è posta l'esigenza di pervenire ad una nuova disciplina organica dei lavori socialmente utili che valorizzi pienamente il ruolo nell'iniziativa locale sviluppando progetti ed iniziative di attività economiche in specifiche aree di intervento. In tale quadro, una rapida conversione del decreto-legge n. 510 potrà consentire anche di consolidare una serie di intese raggiunte tra le parti sociali per gestire crisi aziendali, operazioni di ristrutturazione e dismissioni di attività produttive.

Il senatore MULAS si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Sottosegretario alla sua interrogazione, poichè da essa si comprende che il Governo ha una ben scarsa consapevolezza della drammaticità della situazione occupazionale in Sardegna, ulteriormente aggravatasi negli ultimi anni, fino ad arrivare agli attuali 310 mila disoccupati. In questo periodo, inoltre, la situazione è ancora più grave, dato che con la fine della stagione turistica sono venute a mancare le occasioni di occupazione temporanea che pure consentivano di alleviare parzialmente il disagio di molte famiglie. Si deve pertanto ritenere insufficiente lo sforzo del Governo per affrontare i problemi della Regione, e anche le cifre fornite dal Sottosegretario non fanno che confermare tale conclusione.

Il PRESIDENTE dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

(273) DANIELE GALDI ed altri: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(487) SALVATO e MANZI: Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

La senatrice PILONI informa la Commissione di essersi attivata per acquisire dal Governo e dall'INPS i dati di carattere contabile e finanziaria-

rio idonei a effettuare una verifica in ordine agli oneri comportati dall'attuazione dei disegni di legge in titolo, secondo il mandato ricevuto nella seduta del 19 settembre 1996. Compiuti i necessari approfondimenti, ella riferirà quanto prima alla Commissione su di essi.

Sulla base delle dichiarazioni della relatrice, il Presidente SMURAGLIA segnala l'opportunità di mantenere l'iscrizione all'ordine del giorno dei due provvedimenti per le sedute che verranno convocate la prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(641) DANIELE GALDI: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(1059) BORNACIN: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 26 settembre 1996.

Il Sottosegretario PIZZINATO fa presente che anche nella recente reiterazione, con il decreto-legge n. 510, del decreto-legge n. 404, decaduto per mancata conversione nei termini costituzionali, sono state incluse all'articolo 2 disposizioni miranti a far fronte al grave squilibrio gestionale del Fondo di previdenza degli spedizionieri doganali, squilibrio determinato, come è noto, dall'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali disposta a far data dal 1 gennaio 1993 e dalla conseguente riduzione delle attività degli spedizionieri e delle connesse entrate contributive. L'ipotesi di assicurare l'equilibrio del Fondo attraverso un trasferimento dello stesso all'Inps sostenuto da risorse pubbliche - come fu disposto a suo tempo per i lavoratori del credito - è meritevole di attenta considerazione, ma allo stato non vi sono sufficienti disponibilità finanziarie, nè si prevede che esse possano essere iscritte nel disegno di legge finanziaria 1997. Pertanto, in questo momento il Governo non può far altro che impegnarsi a verificare la possibilità di individuare ulteriori fonti di finanziamento, nella consapevolezza che per far fronte allo squilibrio del Fondo, di natura strutturale e non congiunturale, è comunque necessario un intervento pubblico.

Il relatore GRUOSSO informa la Commissione che i dirigenti del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali hanno chiesto di essere ascoltati per esporre il loro punto di vista sui provvedimenti all'esame.

Il PRESIDENTE propone di dare mandato al relatore di acquisire per le vie brevi le opinioni e le istanze dei dirigenti del Fondo e di riferire quanto prima alla Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

27ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 16,15.**IN SEDE REFERENTE***(448) UCCHIELLI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1047) MAGGI ed altri. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1067) CARCARINO e MARINO. - Norme per l'accesso ai fondi agricoli****(1133) BORTOLOTTO ed altri. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio**
(Esame, congiunzione con i disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067 e rinvio, per il disegno di legge n. 1133. Seguito dell'esame congiunto e rinvio per i disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 448, 1047 e 1067 sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

Il relatore CAPALDI integra la relazione già svolta sui predetti disegni di legge, illustrando il disegno di legge n. 1133. L'intento di tale disegno di legge è quello di sopprimere i primi due commi dell'articolo 842 del codice civile ed il comma 11 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992 in essi richiamato. Si propone altresì di modificare il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 157 nel senso di prevedere che le Regioni, ai fini della gestione della caccia programmata, acquisiscano il consenso scritto dei proprietari o dei conduttori dei fondi per potere includere i fondi stessi negli ambiti territoriali di caccia; prevede infine l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per coloro che esercitano la caccia nei parchi.

Il relatore rileva quindi che tale provvedimento, a differenza degli altri disegni di legge, persegue finalità da lui non pienamente condivise in quanto limiterebbe eccessivamente l'attività venatoria, introducendo nel contempo elementi di contraddizione rispetto all'impianto complessivo della legge n. 157.

Prospetta infine l'opportunità di accelerare l'*iter* dell'esame parlamentare richiedendo il trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge in titolo.

Su tale proposta si apre un dibattito.

Il senatore BORTOLOTTI, dichiarando l'avviso che in realtà il provvedimento da lui presentato è l'unico che, non travalicando la volontà dei proprietari, consentirebbe di superare le ragioni del nuovo *referendum*, afferma che il proprio Gruppo non potrebbe acconsentire alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante qualora si limitassero le possibilità di un esame coordinato dei vari provvedimenti in titolo.

Il senatore SPECCHIA dichiara di non condividere l'intervento del senatore Bortolotto, in quanto anche gli altri provvedimenti sono suscettibili di evitare l'indizione di un nuovo *referendum* sulla caccia, a suo avviso inopportuno in quanto potrebbe comportare una situazione di grande confusione normativa rispetto all'impianto ormai consolidato della legge n. 157, che offre garanzie sia ai proprietari che ai cacciatori. In virtù di tale convinzione, il proprio Gruppo è favorevole a richiedere il trasferimento alla sede deliberante per i provvedimenti in esame.

Il senatore RIZZI, dichiarando anch'egli di condividere la proposta del relatore, prospetta l'opportunità di acquisire elementi di legislazione comparata con riferimento ai principali paesi europei. Relativamente al disegno di legge del senatore Bortolotto, esprime poi l'avviso che contenga una disciplina molto drastica, tale da creare, laddove pienamente applicata enormi difficoltà pratiche all'esercizio della caccia.

Il senatore AVOGADRO dichiara che anche il proprio Gruppo è favorevole al passaggio alla sede deliberante.

Il senatore GAMBINI, condividendo la richiesta informativa del senatore Rizzi, benchè la caccia costituisca in Italia un fenomeno peculiare, e comunque di rilievo e dimensioni ben diversi rispetto agli altri paesi europei, si dichiara favorevole alla proposta del relatore. Esprime invece perplessità in merito al disegno di legge n. 1133, in quanto esso potrebbe significare una limitazione molto forte dell'attività venatoria, che al limite diventerebbe esercitabile nelle sole riserve di caccia. Non giudica in ogni caso opportuno subordinare il ricorso ad uno strumento procedurale di accelerazione dell'*iter*, quale il trasferimento di sede, al contenuto del provvedimento che sarà approvato alla fine dei lavori.

Il presidente GIOVANELLI, in considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, giudica opportuno rinviare la decisione sulla richiesta di trasferimento alla sede deliberante, nonchè la decisione in merito alle modalità di esame dei provvedimenti in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

Presidenza del Presidente

FRATTINI

La seduta inizia alle ore 18,15.

(A007 000, B65^a, 0001^o)

Il presidente Frattini illustra un programma di lavoro che riprende, in larga misura, indicazioni tratte dalle quattro relazioni approvate dal Comitato nel corso della precedente legislatura e pubblicate negli Atti parlamentari. Tali documenti testimoniano un significativo lavoro di controllo e danno conto di una approfondita riflessione su molti aspetti della materia disciplinata dalla legge 24 ottobre 1978, n. 801.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito nel quale intervengono tutti i componenti del Comitato, formulando osservazioni metodologiche e proposte di integrazione.

I temi, le questioni ed i problemi individuati in una prima ricognizione condotta sulle relazioni sono i seguenti: verifica dell'estensione del controllo parlamentare, eventualmente al fine di individuare organi in precedenza di fatto esclusi dallo stesso o sin qui sottoposti a controlli scarsi od insufficienti, da incrementare; ulteriore messa a fuoco dei profili concernenti il controllo che il Comitato è chiamato a svolgere, ai sensi del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, sull'attività di contrasto nei confronti della mafia e della criminalità organizzata; approfondimento delle questioni legate alla tutela ed alla gestione del segreto, con particolare riferimento alla prassi costitutiva di un ruolo istituzionale dell'ANS ed all'attività dei SIOS; ripresa degli accertamenti e delle verifiche concernenti i fascicoli irregolari impiantati presso il Ministero dell'interno ed aventi ad oggetto associazioni e partiti politici; acquisizione degli atti della commissione istituita dal Ministro dell'interno, il 14 novembre 1995, al fine di accertare, come richiesto dal Comitato, eventuali irregolarità nella gestione del personale del SISDE; acquisizione del *dossier* «Achille» che, come già reso noto nell'ultima delle quattro relazioni prima citate, venne richiesto dal Comitato in data 26 gennaio 1996; controllo sulla gestione dei fondi riservati, utilizzando tutte le potenzialità insite nella circolare Ciampi del novembre 1993; rimozione delle distorsioni evidenziatesi nel rapporto tra i Servizi di sicurezza e la Corte dei

conti; avvio di una riflessione e dei necessari approfondimenti sulle prospettive di riforma della legge n. 801 del 1977, anche alla luce delle possibili evoluzioni derivanti dal processo di integrazione nell'Unione europea. Particolarmente utili risulteranno, in questa riflessione, l'ampio lavoro svolto dal Comitato nella passata legislatura e le indicazioni rese pubbliche nel «Primo rapporto sul sistema di informazione e sicurezza».

Al termine della discussione il Comitato approva, accogliendo le osservazioni e le integrazioni proposte, il programma illustrato dal Presidente, che procederà pertanto all'attuazione di quanto stabilito anche in relazione al programma di audizioni, a cominciare da quella del Presidente del Consiglio.

La seduta termina alle ore 20,45.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee Comitato per i pareri

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1996

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente BEDIN, ha adottato, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, le seguenti deliberazioni sugli atti di seguito indicati:

alla 6ª Commissione:

(R144 003, C06ª, 0001°)

Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 94/19/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi: osservazioni.

alla 9ª Commissione:

(R144 003, C09ª, 0001°)

Schema di regolamento per l'attivazione delle direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1992, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte: rinvio dell'esame.